

69.

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1978.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE		PAG
<p>ADAMO: Sullo sciopero in atto presso la fabbrica De Santis di Montemiletto (Avellino), proclamato a causa dei licenziamenti già operati dai titolari e di quelli minacciati per il futuro (4-04624) (risponde SCOTTI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).</p>	<p>PAG. 2426</p>	<p>BARTOCCI: Sulla decisione adottata dalla scuola media Enrico Fermi di Pescara di sospendere un alunno sino alla fine dell'anno scolastico (4-04570) (risponde SPIGAROLI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>).</p> <p style="text-align: right;">2430</p>
<p>AMARANTE: Per il rispetto, nella provincia di Salerno, della legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina delle assunzioni obbligatorie (4-04425) (risponde SCOTTI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).</p>	<p>2427</p>	<p>BELLOCCHIO: Per impedire la ventilata soppressione del biennio sperimentale presso il liceo scientifico statale di Caserta (4-04801) (risponde FRANCA FALCUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>).</p> <p style="text-align: right;">2431</p>
<p>AMICI CESARE: Sull'ingiustificato licenziamento, da parte della società Montebianco Sud (ex Drago) di Frosinone, del dipendente Sandro Di Giammarino assunto come invalido civile (4-04834) (risponde SCOTTI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).</p>	<p>2428</p>	<p>BIAMONTE: Sul numero dei lavoratori avviati nelle aziende agricole e industriali dall'ufficio di collocamento di Sanza (Salerno) nel 1976 (4-04817) (risponde SCOTTI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).</p> <p style="text-align: right;">2431</p>
<p>BALLARDINI: Sulla inesistenza degli organi di giustizia amministrativa periferici nella regione Trentino-Alto Adige (4-05128) (risponde EVANGELISTI, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i>).</p>	<p>2429</p>	<p>BOFFARDI INES: Per un intervento a favore delle popolazioni della provincia di Catania, colpite dalle gelate del 16 e 17 aprile 1977, con particolare riferimento alla concessione di agevolazioni tributarie e contributive (4-04073) (risponde MARCORÀ, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>).</p> <p style="text-align: right;">2432</p>
<p>BANDIERA: Sul contenuto antidemocratico della circolare 4075/E del 30 dicembre 1976, relativa all'ordinamento del Cral delle forze armate (4-01753) (risponde RUFFINI, <i>Ministro della difesa</i>).</p>	<p>2429</p>	<p>BORRI ANDREA: Sui danni derivanti ai farmacisti dal ritardo degli enti mutualistici nel pagamento dei farmaci forniti agli assistiti (4-04893) (risponde PANDOLFI, <i>Ministro del tesoro</i>).</p> <p style="text-align: right;">2433</p>

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1978

	PAG.		PAG.
BOZZI: Sulle iniziative adottate nei confronti del professor Mantovani, docente presso il liceo A. Caro di Fermo (Ascoli Piceno), in relazione al tema da questi assegnato sul rapimento di Aldo Moro (4-05048) (risponde FRANCA FALCUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>).	2433	zione di Alliste (Lecce) (4-04750) (risponde DE MITA, <i>Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno</i>).	2437
CAPPELLI: Sulla diversa valutazione prevista dall'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica del 1974, n. 417, sulle norme particolari per concorsi direttivi, dei punteggi raggiunti dai candidati nelle prove scritte di cultura generale e di legislazione scolastica in precedenti concorsi (4-03431) (risponde SPIGAROLI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>).	2434	CASALINO: Sul ritardo con cui vengono esaminate le pratiche per l'ottenimento dei benefici previsti dalla legge 15 febbraio 1974, n. 36, con riferimento ai lavoratori soggetti al fondo speciale addetti a pubblici servizi di trasporto ed al fondo speciale dipendenti servizi elettrici (4-04862) (risponde SCOTTI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).	2438
CARDIA: Sull'incidente avvenuto l'11 febbraio 1978 in Sardegna, nel corso di una esercitazione di un aereo militare americano (4-04568) (risponde RUFFINI, <i>Ministro della difesa</i>).	2435	CASALINO: Sullo stato della pratica di pensione di guerra di Luigi De Benedetto di Gallipoli (Lecce) (4-04874) (risponde PANDOLFI, <i>Ministro del tesoro</i>).	2438
CARLOTTO: Per l'adozione di provvedimenti a favore degli enti locali e dei privati che hanno subito danni a causa del nubifragio abbattutosi nella provincia di Cuneo (4-03255) (risponde MARCORÀ, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>).	2436	CASALINO: Sulla stato della pratica di pensione a favore di Tommaso Della Rocca, ex dipendente del comune di Gallipoli (Lecce) (4-04934) (risponde PANDOLFI, <i>Ministro del tesoro</i>).	2439
CARLOTTO: Per l'adozione di provvedimenti al fine di rendere più sicuro il percorso dell'autostrada Torino-Savona (4-03256) (risponde STAMMATTI, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>).	2436	CIANNAMEA: Sulla decisione del provveditorato agli studi di Lecce di conferire le nomine degli insegnanti dei corsi CRACIS, senza salvaguardare il principio della residenza dei docenti nei comuni sedi dei corsi stessi (4-04421) (risponde SPIGAROLI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>).	2439
CARLOTTO: Per l'adozione di provvedimenti in ordine ai danni provocati dalle eccezionali nevicate avvenute in provincia di Cuneo (4-04906) (risponde PADULA, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>).	2437	COSTA: Per l'adozione di provvedimenti volti a scongiurare la vendita a paesi esteri dell'archivio dello scrittore Giuseppe Prezzolini (4-04309) (risponde ANTONIOZZI, <i>Ministro per i beni culturali e ambientali</i>).	2440
CASALINO: Sull'ammontare dei contributi finanziari erogati dalla Cassa per il mezzogiorno in favore della società Salvatore Spennato di Fellingine, fra-		COSTAMAGNA: Per il ripristino degli argini del fiume Toce, distrutti dalla alluvione dell'autunno 1977, con grave pericolo per le tenute agricole circostanti, presso Gravellona Toce (Novara) (4-04462) (risponde STAMMATTI, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>).	2441

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1978

	PAG.		PAG.
COSTAMAGNA: Per la sistemazione del fondo stradale della statale che tocca Cappella Morèri e Ponte di Bibiana, dopo Pinerolo (Torino) (4-04464) (risponde STAMMATI, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>).	2441	interno, rapportati alla consistenza del personale, relativamente a carabinieri, pubblica sicurezza e guardia di finanza (4-04397) (risponde PANDOLFI, <i>Ministro del tesoro</i>).	2446
COSTAMAGNA: Per la protezione dalle valanghe della linea ferroviaria Cuneo-Limone Piemonte e per l'elettrificazione delle tratte Michelin-Cuneo e Madonna dell'Olmo-Cuneo (4-04729) (risponde VITTORINO COLOMBO, <i>Ministro dei trasporti</i>).	2442	FERRARI MARTE: Per l'adozione di provvedimenti in favore degli agricoltori della Valtellina (Sondrio), danneggiati dalle recenti grandinate (4-03441) (risponde MARCORÀ, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>).	2448
COSTAMAGNA: Per la concessione della pensione di invalidità all'ex muratore Francesco Pautasso di Vigone (Torino) (4-04731) (risponde SCOTTI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).	2443	FLAMIGNI: Per garantire un adeguato servizio di vigilanza sui treni, in relazione al forte aumento di furti e altri reati, in particolare sui convogli internazionali (4-00554) (risponde VITTORINO COLOMBO, <i>Ministro dei trasporti</i>).	2449
COSTAMAGNA: Per la sollecita manutenzione della chiesa di Sant'Anna a Vercelli (4-04779) (risponde ANTONIOZZI, <i>Ministro per i beni culturali e ambientali</i>).	2443	FLAMIGNI: Per la definitiva assegnazione alla cooperativa Coves, del servizio di vendita di quotidiani, periodici e libri nelle edicole delle stazioni ferroviarie e aeroportuali e per la disdetta delle concessioni in atto con la Saf laddove sono ancora in vigore (4-03923) (risponde VITTORINO COLOMBO, <i>Ministro dei trasporti</i>).	2450
COSTAMAGNA: Per la sollecita esecuzione dei lavori di sistemazione dei marciapiedi della stazione ferroviaria di Fossano (Cuneo) (4-04795) (risponde VITTORINO COLOMBO, <i>Ministro dei trasporti</i>).	2443	FORTUNATO: Sullo stato della pratica della pensione di Paolo De Mane di Francavilla (Potenza) (4-04826) (risponde PANDOLFI, <i>Ministro del tesoro</i>).	2451
COSTAMAGNA: Per opportune chiarificazioni circa la possibilità per i professori stabilizzati di essere eletti presidi di facoltà universitarie (4-04798) (risponde PEDINI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).	2444	FRASCA: Per la compilazione, entro il 20 settembre di ogni anno, delle graduatorie dei docenti in soprannumero delle scuole secondarie, sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 17 dell'ordinanza ministeriale 5 gennaio 1978 (4-04745) (risponde FRANCA FALCUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>).	2451
CRESCO: Sul trasferimento a Bolzano di numerosi ferrovieri del compartimento di Verona, a causa dei ritardi con i quali la provincia autonoma sta dando attuazione alle norme riguardanti la proporzionale etnica per le assunzioni negli enti statali (4-04536) (risponde VITTORINO COLOMBO, <i>Ministro dei trasporti</i>).	2444	FRASCA: Per la definizione dell'anzianità di servizio riconoscibile agli insegnanti delle scuole secondarie, in occasione di trasferimenti d'ufficio per soppressione di cattedre (4-04748) (risponde FRANCA FALCUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>).	2453
D'ALESSIO: Sulla diversa entità degli stanziamenti previsti dal bilancio 1978 per missioni e rimborso viaggi			

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1978

	PAG.		PAG.
FURIA: Per garantire l'attuazione del provvedimento di sospensione cautelare a carico del professor Baldassarre Buffa, direttore dell'ospedale provinciale neuropsichiatrico di VerCELLI, sottoposto a procedimento giudiziario (4-00016) (risponde TINA ANSELMI, <i>Ministro della sanità</i>).	2454	LABRIOLA: Per dotare l'isola d'Ischia (Napoli) di un'adeguata attrezzatura sanitaria (4-03190) (risponde TINA ANSELMI, <i>Ministro della sanità</i>).	2459
FURIA: Sugli atti di violenza compiuti dallo industriale tessile Giovanni Gremmo contro un gruppo di lavoratori impegnati in una azione sindacale di picchettaggio promossa dalla CGIL-CISL-UIL (4-04551) (risponde SCOTTI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).	2455	LODI FAUSTINI FUSTINI ADRIANA: Per l'applicazione in Emilia-Romagna delle norme che trasferiscono ai comuni le funzioni relative alla tutela sanitaria della popolazione scolastica, in relazione alle convenzioni stipulate con enti privati (4-04431) (risponde SPIGAROLI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>).	2460
GASPARI: Per l'uso di parabrezza in vetro stratificato sugli autoveicoli importati (4-04254) (risponde VITTORINO COLOMBO, <i>Ministro dei trasporti</i>).	2455	MAGRI: Sui motivi che hanno indotto la società Ottica Meccanica (OMI) di Roma, a licenziare il proprio funzionario Sandro Cioci, incaricato, dalla stessa azienda, di svolgere una indagine amministrativa (4-03930) (risponde SCOTTI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).	2462
GIORDANO: Per un intervento volto a garantire l'espletamento delle pratiche relative all'aggiornamento degli stipendi del personale docente e non docente dell'università di Torino (4-03947) (risponde PANDOLFI, <i>Ministro del tesoro</i>).	2456	MANFREDI MANFREDO: Per un intervento volto a dare il riconoscimento legale ai corsi ed ai titoli di studio rilasciati dall'accademia linguistica di belle arti di Genova (4-04052) (risponde FRANCA FALCUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>).	2462
GIORDANO: Per l'adozione di provvedimenti al fine di accelerare i tempi di ricostruzione del ponte sulla ferrovia del Sempione crollato durante l'alluvione del novembre 1977 (4-04612) (risponde VITTORINO COLOMBO, <i>Ministro dei trasporti</i>).	2457	PAZZAGLIA: Per la istituzione di nuovi laboratori di prova, ad integrazione di quelli elencati dall'articolo 20 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, con particolare riferimento alle province di Trapani ed Agrigento (4-04692) (risponde PADULA, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>).	2463
GIOVANARDI: Sul contenuto antidemocratico della circolare 4075/E del 30 dicembre 1976, relativa all'ordinamento del Cral delle forze armate (4-01824) (risponde RUFFINI, <i>Ministro della difesa</i>).	2458	PERRONE: Sulla grave situazione igienico-sanitaria determinatasi nel villaggio Camaro a Messina per la incompleta copertura del torrente Camaro (4-04541) (risponde TINA ANSELMI, <i>Ministro della sanità</i>).	2464
GUARRA: Per la liquidazione della pensione a Giuseppe Cortiglia di Pollica (Salerno) (4-04645) (risponde SCOTTI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).	2459	PERRONE: Per l'introduzione del sistema della carriera amministrativa nelle forze armate, al fine di consentire l'avanzamento in carriera di sot-	

PAG.	PAG.
<p>tufficiali e ufficiali, attualmente impedito dalla mancanza di vacanze organiche (4-04885) (risponde RUFFINI, <i>Ministro della difesa</i>). 2464</p>	<p>ROBERTI: Per il riesame della questione concernente la necessità di adibire un secondo addetto alle centrali telefoniche gestite dalla SIP, da parte della commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro (4-04716) (risponde SCOTTI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>). 2470</p>
<p>PEZZATI: Sulla presunta esistenza di gruppi monopolistici che condizionano il prezzo di mercato dei carri ferroviari, in relazione alla gara a licitazione privata bandita dalle ferrovie dello Stato e vinta dalla Società di Milano, con un'offerta inferiore del 30 per cento al prezzo base (4-04453) (risponde VITTORINO COLOMBO, <i>Ministro dei trasporti</i>). 2465</p>	<p>SANTAGATI: Per l'assegnazione, da parte dell'Istituto autonomo case popolari di Messina, della percentuale di alloggi previsti a favore dei profughi giuliani e dalmati (4-02395) (risponde PADULA, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>). 2470</p>
<p>QUARANTA: Sui numerosi disagi causati agli utenti dalla decisione dell'ENEL di abolire l'esazione a domicilio delle fatture per la fornitura di energia elettrica (4-04543) (risponde DONAT-CATTIN, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>). 2466</p>	<p>SERVADEI: Per l'adozione di provvedimenti al fine di contrastare i tentativi della speculazione diretti a realizzare ingenti profitti sul mercato italiano del grano (4-04566) (risponde MARCORÀ, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>). 2471</p>
<p>QUARANTA: Per la definizione della pratica di pensione di reversibilità di Maria Mauro, vedova di Giuseppe Guida, ex dipendente del comune di Montecorvino Rovella (Salerno) (4-04764) (risponde PANDOLFI, <i>Ministro del tesoro</i>). 2467</p>	<p>TESTA: Per un provvedimento volto ad accertare le responsabilità del passivo determinatosi nel bilancio della cantina sociale di Monteforte d'Alpone (Verona) per gli anni 1975 e 1976 (4-03318) (risponde SCOTTI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>). 2472</p>
<p>QUARANTA: Per la definizione della pratica di pensione di reversibilità a favore di Teresa Lupo, vedova di Emidio Vassallo, ex dipendente del comune di Montecorvino Rovella (Salerno) (4-04803) (risponde PANDOLFI, <i>Ministro del tesoro</i>). 2468</p>	<p>TIRABOSCHI: Per l'attribuzione del punteggio particolare previsto per il ricongiungimento ai familiari, ai fini del trasferimento del personale docente, anche agli insegnanti la cui famiglia risiede in paesi sprovvisti di scuola media, considerando la sede più vicina al comune di residenza (4-05033) (risponde FRANCA FALCUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>). 2473</p>
<p>QUARANTA: Sulla mancata liquidazione, da parte dell'INPS di Salerno, delle pensioni in convenzione CEE ai signori Onofrio Spadafino, Rosa Rotella, Maria Loreto Spinillo (4-04938) (risponde SCOTTI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>). 2468</p>	<p>TOMBESI: Sulla sussistenza o meno dell'obbligo per le aziende di cura soggiorno e turismo di versare all'EPT territorialmente competente il 6 per cento del contributo sostitutivo erogato dalla amministrazione finanziaria ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ot-</p>
<p>RAUTI: Sulle misure adottate per fronteggiare il previsto arrivo in Italia di un nuovo virus influenzale (4-04654) (risponde TINA ANSELMINI, <i>Ministro della sanità</i>). 2469</p>	

- tobre 1972, n. 638, in luogo del soppresso contributo di cura (4-04742) (risponde PASTORINO, *Ministro del turismo e dello spettacolo*). 2474
- TRIPODI: Sulla discriminazione posta in essere a danno degli insegnanti beneficiari delle cosiddette leggi speciali dall'assegnazione delle sedi ai diciassettisti e per la sospensione di ulteriori assegnazioni in attesa della sentenza del Consiglio di Stato investito della questione (4-04382) (risponde FRANCA FALCUCCI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*). 2475
- URSO GIACINTO: Per la predisposizione di adeguati riconoscimenti del sacrificio dei tre operai periti in seguito all'esplosione avvenuta nello stabilimento Montedison di Brindisi (4-04301) (risponde SCOTTI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*). 2476
- ZANONE: Per un intervento atto a consentire la prescrizione della pillola contraccettiva anche da parte dei medici condotti (4-01823) (risponde TINA ANSELMI, *Ministro della sanità*). 2477
- ZANONE: Per il rispetto delle procedure vigenti a salvaguardia dei diritti del corpo insegnante, anche in relazione al trasferimento d'ufficio di un insegnante del distretto scolastico di Ivrea (Torino) (4-03683) (risponde SPIGAROLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*). 2478
-
- ADAMO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria, commercio e artigianato ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per sapere se siano a conoscenza della particolare situazione venutasi a creare nella fabbrica De Santis di Montemiletto (Avellino), laddove è in corso uno sciopero che si protrae da oltre una settimana. I 120 operai sono stati costretti a
- PAG. proclamare lo stato di agitazione per il grave comportamento dei titolari della azienda manifestatosi con licenziamenti già operati o minacciati, con una regolamentazione del lavoro straordinario illegale ed oneroso per i lavoratori e pregiudizievole per ogni possibilità di nuove assunzioni di mano d'opera giovanile.
- Per sapere quali iniziative si intendano adottare per assicurare nell'azienda il rispetto del contratto nazionale di lavoro — in particolare per gli aspetti normativi — e l'applicazione dello statuto dei lavoratori a garanzia di un clima di rispetto del metodo democratico.
- Per sapere infine quali e quanti finanziamenti pubblici l'azienda De Santis abbia ricevuto e gli impegni occupazionali e di produzione assunti a seguito dei detti pubblici interventi. (4-04624)
- RISPOSTA. — La vertenza insorta presso la ditta metalmeccanica fratelli De Santis di Montemiletto, che aveva indotto le maestranze ad effettuare uno sciopero dal 13 al 21 febbraio 1978, è stata risolta, dopo vari incontri svolti presso l'ufficio provinciale del lavoro e la prefettura, con la stipula di un accordo aziendale sui seguenti punti controversi:
- orario di lavoro;
 - passaggio di categoria di 19 unità;
 - programmi produttivi, andamento occupazionale e piano di investimenti aziendali per il 1978;
 - ambiente di lavoro;
 - funzionamento del sindacato aziendale;
 - provvedimento di sospensione di un lavoratore.
- Dagli accertamenti svolti dall'ispettorato del lavoro non sono emerse violazioni alle norme dello statuto dei lavoratori riguardanti la tutela della libertà sindacale e alla disciplina legislativa del lavoro straordinario.
- Con riguardo alle condizioni ambientali, il predetto organo ispettivo ha impartito all'azienda prescrizioni in materia di igiene del lavoro e prevenzione degli in-

fortuni intese a migliorare i sistemi di aspirazione esistenti nei reparti di saldatura e verniciatura ed a sottoporre a visita medica i lavoratori dei reparti stessi.

Per quanto concerne i finanziamenti pubblici, la ditta De Santis ha ottenuto dalla Cassa per il mezzogiorno dal 1968 al 1974 tre contributi in conto capitale per complessive lire 397.966.000 e tre contributi in conto interessi su finanziamenti Isveimer per un ammontare complessivo di 268 milioni di lire.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: SCOTTI.

AMARANTE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere:

1) l'elenco delle aziende private e degli enti pubblici della provincia di Salerno che hanno trasmesso all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione rispettivamente entro il mese di luglio 1977 ed entro il mese di gennaio 1978 i prospetti di cui all'articolo 22 della legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private, nonché il numero dei posti da assegnare e il numero dei posti effettivamente assegnati;

2) se nel corso del 1977 l'ispettorato provinciale del lavoro di Salerno abbia provveduto ad individuare le aziende e gli enti pubblici locali che, benché obbligati ad inviare i prospetti previsti dalla citata legge n. 482 non vi abbiano provveduto e, in caso affermativo, per conoscere l'elenco delle aziende ed enti ed il numero di persone che ciascuna di esse è tenuta ad assumere alle proprie dipendenze in virtù della già citata legge n. 482;

3) infine, se le graduatorie e gli elenchi per l'avviamento al lavoro degli appartenenti alle categorie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, siano puntualmente aggiornate ogni tre mesi come prescrive la legge all'articolo 17, e in qual modo detti elenchi e graduatorie vengano rese pubbliche.

(4-04425)

RISPOSTA. — La legge 2 aprile 1968, n. 482 prevede, come è noto, una diversa disciplina delle assunzioni obbligatorie a seconda che il soggetto obbligatorio sia un ente pubblico o una azienda privata.

In particolare gli enti pubblici, oltre a fruire di diritto della compensazione territoriale nel caso in cui operino sul piano nazionale o abbiano uffici in più province, non sono passibili di sanzione pecuniaria od altra penalità per l'inosservanza dell'obbligo della denuncia semestrale del personale dipendente — che potrebbe costituire una omisione di atti di ufficio — e per il diniego di assunzione agli aventi diritto, che può essere perseguito in via amministrativa o in via giudiziaria direttamente dagli interessati o dagli enti o associazioni cui è affidata istituzionalmente la loro tutela.

Non potendo quindi esercitare alcun potere di controllo, l'ufficio provinciale del lavoro di Salerno, che al 30 giugno 1977 e al 31 dicembre 1977 aveva ricevuto rispettivamente 17 e sette denunce semestrali da parte degli enti pubblici locali, ha provveduto a trasmettere, di volta in volta, alla sezione provinciale del comitato di controllo e, per conoscenza, alla locale prefettura le segnalazioni relative a mancate assunzioni.

Un più puntuale adempimento potrà essere assicurato da opportune modifiche alla vigente normativa già all'esame della competente Commissione parlamentare.

Per quanto concerne le aziende private, le cui inadempienze sono sanzionate penalmente dalla legge, si informa che le denunce semestrali al 30 giugno 1977 e al 31 dicembre 1977 pervenute all'ufficio provinciale del lavoro di Salerno ammontano rispettivamente a 175 e 173, che i posti da assegnare alle date predette erano 730 e 646 e che nel corso del 1977 sono stati effettuati 334 avviamenti al lavoro.

Premesso che presso le anzidette aziende risulta coperta la percentuale riservata agli invalidi civili e del lavoro e che i posti da assegnare inseriscono generalmente le percentuali riservate agli invalidi di guerra e per servizio, agli orfani, sordomuti e profughi, si fa presente che mol-

te delle aziende tenute all'assunzione di tale personale sono in crisi ed hanno posto, in tutto o in parte, le maestranze in cassa integrazione a zero ore. A ciò aggiungersi che circa il 90 per cento degli iscritti nelle liste di collocamento obbligatorio della provincia di Salerno è costituito da invalidi civili e che per alcuni appartenenti alle altre categorie di invalidi si presenta difficile il reperimento di una occupazione conforme alle capacità lavorative e compatibile con le condizioni fisiche degli interessati.

Comunque, il competente ispettorato del lavoro ha svolto e continua a svolgere una assidua vigilanza che, oltre a colpire le aziende inadempienti, è stata anche diretta ad ottenere preventivamente, con diffida a regolarizzare, l'osservanza degli obblighi imposti dalla legge in questione ed in particolare quello dell'inoltro della richiesta di avviamento previsto dallo articolo 16, quarto comma e quello, conseguente, dell'assunzione al lavoro.

Nel 1977, il predetto organo ispettivo ha infatti adottato, a carico dei responsabili delle aziende non in regola, 85 provvedimenti contravvenzionali, di cui 39 per omessa denuncia semestrale, 31 per mancata assunzione di invalidi regolarmente avviati dall'ufficio del lavoro e sette per mancato inoltro a quest'ultimo ufficio della richiesta di avviamento.

Per quanto attiene infine le graduatorie degli iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio, l'ufficio provinciale del lavoro di Salerno ha assicurato che il loro aggiornamento è continuo con l'assegnazione a ciascun iscritto del relativo punteggio. Com'è noto, le anzidette graduatorie, per le quali le disposizioni legislative vigenti non prevedono modalità alcuna di pubblicazione, hanno carattere provinciale e vengono di volta in volta sottoposte all'approvazione dell'apposita commissione della quale fanno parte i rappresentanti delle associazioni a carattere nazionale delle diverse categorie protette e tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Il Ministro: SCOTTI.

AMICI CESARE. — *Al Ministro del lavoro e previdenza sociale e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per sapere:

1) quali provvedimenti intendano adottare nei confronti della società Montebianco Sud (ex Drago) di Frosinone, azienda tessile che occupa circa cento lavoratori che, in dispregio della legge sul collocamento degli invalidi civili ha, in data 24 gennaio 1978, proceduto al licenziamento in tronco del dipendente Sandro Di Giammarino assunto a suo tempo come invalido civile; che tale licenziamento è da attribuire esclusivamente al fatto che il Di Giammarino, comunista, nella sua qualità di rappresentante sindacale nella fabbrica si opponeva alle manovre della direzione aziendale che avrebbero compromesso, se realizzate, i livelli occupazionali;

2) se ritengano di dover intervenire con urgenza per ripristinare il rispetto della legge dello Stato e se ritengano opportuno, nel limite delle specifiche competenze, sospendere l'erogazione di eventuali contributi finanziari dei quali la società Montebianco sembra dover beneficiare dalla Cassa per il mezzogiorno e fino a che non sarà fatta chiarezza sul comportamento sindacale e di rispetto delle leggi da parte della predetta azienda.

(4-04834)

RISPOSTA. — Dagli accertamenti svolti dall'ispettore del lavoro di Frosinone è risultato che la società Montebianco Sud, succeduta in data 4 agosto 1977 alla società Drago, notificò il 21 gennaio 1978 all'impiegato Sandro Di Giammarino - assunto a suo tempo come invalido civile - il licenziamento per riduzione di personale.

Il provvedimento si inseriva in una fase di riorganizzazione dell'azienda con riduzione di 16 unità lavorative per cui l'azienda stessa intavolò lunghe trattative con le organizzazioni sindacali dei lavoratori le quali, pur non condividendo le motivazioni aziendali, diedero l'assenso affinché la riduzione avvenisse mediante le dimissioni di lavoratori disposti a lasciare

il posto di lavoro. In conseguenza di ciò, 13 dipendenti si dimisero, ma non il Di Giammarino che pertanto venne licenziato con effetto dal 24 gennaio 1978.

Tale licenziamento fu impugnato per condotta antisindacale con ricorso al giudice del lavoro ai sensi dell'articolo 28 della legge n. 300 del 1970 rivestendo l'interessato la qualifica di rappresentante sindacale della CGIL in seno alla rappresentanza sindacale aziendale.

Il ricorso venne respinto dal giudice con decisione del 6 febbraio 1978.

Successivamente il Di Giammarino impugnava il licenziamento con ricorso al giudice ai sensi della legge n. 604 del 1966. Nell'udienza, tenutasi il 14 aprile 1978, la controversia è stata definitivamente conciliata con la corresponsione al lavoratore della somma di lire 8.100.000 a titolo di risarcimento e con l'espressa dichiarazione dell'interessato di rinuncia alla reintegrazione nel posto di lavoro.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: SCOTTI.

BALLARDINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se ritenga non più tollerabile l'ulteriore protrarsi della inesistenza degli organi di giustizia amministrativa periferici nel territorio, unico in tutta la Repubblica, della regione Trentino-Alto Adige, carenza grave in sé perché priva i cittadini di tale regione di una garanzia giurisdizionale importantissima, ma ancor più deplorabile perché il tribunale amministrativo regionale della predetta regione è destinato ad essere l'organo di tutela del principio di uguaglianza di tutti i cittadini che può esser lesa da eccessi o arbitri commessi da organi di governo locale a maggioranza linguistica. (4-05128)

RISPOSTA. — L'articolo 90 dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige prevede l'istituzione di un tribunale regionale di giustizia amministrativa per il Trentino-Alto Adige con un'autonoma sezione per la provincia di Bolzano. L'attuazione della suddetta norma statutaria deve aver luogo, secondo il dettato dell'articolo 107 dello statuto, sentito il parere di una commissione paritetica formata secondo le disposizioni del predetto articolo.

Lo schema di decreto legislativo relativo alla costituzione del TAR per il Trentino-Alto Adige con sezione autonoma per la provincia di Bolzano è attualmente all'esame della citata commissione; pertanto, finché non verrà espresso il necessario parere in merito, non sarà possibile procedere alla istituzione dell'organo di giustizia amministrativa nel territorio del Trentino-Alto Adige.

Il Sottosegretario di Stato:
EVANGELISTI.

BANDIERA. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere le motivazioni che hanno determinato la circolare 4075/E del 30 dicembre 1977, relativa all'ordinamento dei CRAL delle forze armate.

A parte le considerazioni che sul nuovo ordinamento sarebbe stato opportuno informare il Parlamento, e che esso non tiene conto della pluralità associativa delle organizzazioni del tempo libero, ed anzi, ripetendo un metodo che ha sollevato non poche polemiche, si fa esplicito riferimento al rapporto con l'ENAL, sui cui compiti, funzione e struttura è aperto un dibattito tra le forze politiche, partendo dalla unanime premessa che questo ente non risponde a democratiche impostazioni dei problemi della partecipazione sociale, della cultura, delle attività sportive, legati alla complessa tematica del tempo libero; a parte queste considerazioni l'interrogante fa rilevare che la circolare ministeriale:

a) contiene un eccesso di potere perché lo scioglimento anticipato degli organi è previsto sia dal vecchio sia dal nuovo statuto con motivazioni tassative (articolo 19); è inoltre illegittimo lo scioglimento di un organo eletto (le elezioni dei dopolavoro aeronautica ed esercito sono state effettuate nel novembre 1976);

b) prevede uno statuto tipo che non risponde certo a criteri di democrazia dal

momento che soltanto il presidente viene eletto dal consiglio mentre, ad esempio, il presidente del collegio sindacale, un membro e tutti gli altri consiglieri militari continuano ad essere nominati dall'autorità militare;

c) comporta un provvedimento adottato con tale urgenza (emanato il 30 dicembre 1976 e con decorrenza 1° gennaio 1977) da far presumere gravi motivi e dando adito a possibili strumentalizzazioni che ledono il prestigio e la personalità dei presidenti e dei consigli in carica;

d) stabilisce termini per il rinnovo delle cariche in tutta Italia talmente ristretti (28 febbraio 1977) da rendere problematico il regolare svolgimento delle elezioni, tenuto conto degli adempimenti previsti dalla normativa in vigore; e ciò lascerebbe presumere la possibilità di commissariamento di tutti i CRAL della Difesa, contraddicendo così le conclamate intenzioni di adottare un ordinamento più democratico. (4-01753)

RISPOSTA. — La circolare citata dall'interrogante risponde all'esigenza più volte rappresentata, anche in sede sindacale, di modificare lo statuto-tipo dei CRAL della Difesa, approvato dal ministro nel 1954, al fine di rendere elettive le cariche previste nello statuto stesso.

Con successiva circolare in data 12 gennaio 1977, sono stati apportati ulteriori ritocchi al nuovo statuto, in modo da stabilire che il presidente è eletto dal consiglio direttivo fra i soci.

Non sono stati, invece, modificati i criteri di composizione degli organi collegiali, secondo cui, mentre i membri civili del consiglio direttivo e un membro effettivo e i due supplenti del collegio sindacale sono eletti da parte degli impiegati ed operai iscritti, vengono nominati dall'autorità militare i rappresentanti degli ufficiali e sottufficiali, nonché gli altri due membri effettivi del collegio sindacale.

A seguito delle modifiche apportate allo statuto-tipo dei CRAL, la quasi totalità dei sodalizi esistenti nell'ambito della Di-

fesa ha provveduto al rinnovo degli organi direttivi secondo le norme dello statuto stesso.

Si fa presente, infine, che l'Amministrazione è, comunque, pienamente disponibile ad adeguarsi, anche in accordo con le organizzazioni sindacali, ad eventuali nuovi orientamenti che dovessero emergere sulla tematica del tempo libero.

Il Ministro: RUFFINI.

BARTOCCI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza della decisione adottata dalla scuola media Enrico Fermi di Pescara di sospendere un alunno della I sezione E sino alla fine dell'anno scolastico e se intenda intervenire perché tale provvedimento venga prontamente annullato e nel contempo predisporre un'ispezione volta ad accertare le responsabilità di chi, non avendo saputo porre in essere i mezzi psico-pedagogici atti a favorire l'inserimento di tutti gli alunni nella classe, come deve essere soprattutto a livello di scuola dell'obbligo, tende ad occultare tale colpevole incapacità con interventi di tipo repressivo il cui unico risultato è quello della emarginazione sociale dei ragazzi provenienti da ambienti depressi. (4-04570)

RISPOSTA. — Il Ministero è venuto a conoscenza, per il tramite del provveditore agli studi di Pescara della sospensione dell'alunno Baldini Vincenzo, fino alla fine dell'anno scolastico 1978, deliberata dal competente organo collegiale della scuola media Enrico Fermi di quella città.

Avverso tale sospensione, l'interessato ha presentato ricorso al provveditore agli studi, il quale procederà ad adottare la relativa decisione non appena sulla questione si sarà pronunciato il consiglio scolastico provinciale, il cui parere, in casi del genere, è obbligatorio in conformità delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, integrate e modificate dalla legge 11 ottobre 1977, n. 748.

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1978

Questo Ministero, dal proprio canto, non mancherà di seguire la questione, ai fini di una sollecita definizione.

Il Sottosegretario di Stato: SPIGAROLI.

BELLOCCHIO E BROCCOLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza dello stato di ansia in cui vivono docenti e genitori degli alunni del biennio sperimentale del liceo scientifico di Stato di Caserta, nonché le forze sociali e culturali in generale per la sua ventilata soppressione;

se ritenga di ravvisare in tale minacciato provvedimento una sorta di errata ritorsione al movimento studentesco espressosi in senso contrario alle sopradette eventualità, se e quali iniziative abbia adottato o intenda promuovere per garantire il prosieguo di tale esperimento, ritenuto da tutti proficuo sia sul piano didattico sia su quello culturale e scientifico. (4-04801)

RISPOSTA. — La questione relativa al mancato rinnovo della sperimentazione, già autorizzata presso il liceo scientifico di Caserta, è stata attentamente seguita dal Ministero, il quale, tuttavia, non ha potuto interferire nelle decisioni autonomamente adottate dal collegio dei docenti di quella scuola.

Quest'ultimo aveva infatti, deliberato, fin dal 13 febbraio 1978, che alla sperimentazione di cui trattasi venisse posto termine, a decorrere dall'anno scolastico 1978-79.

Un tentativo, sia pure indiretto, perché il collegio dei docenti rivedesse la propria posizione è stato, invero, compiuto dal provveditore agli studi di Caserta il quale — nell'ambito dei suoi poteri di vigilanza e con il consenso di questo Ministero — invalidava la deliberazione dell'organo collegiale, invitando lo stesso da una votazione, tenuto conto che la prima, contrariamente a quanto stabilito dal quarto comma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio

1974, n. 416, era avvenuta a scrutinio segreto.

Sottoposta, pertanto, la questione ad una nuova votazione, il collegio dei docenti, competente a decidere a norma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419; ha respinto, a maggioranza, nel corso di uno scrutinio palese, tenutosi il 15 maggio 1978, la proposta di rinnovo del biennio unitario sperimentale.

Non risulta che tale decisione abbia dato luogo, finora, a manifestazioni di contestazione nell'ambito della provincia.

Il Sottosegretario di Stato: FRANCA FALCUCCI.

BIAMONTE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere, con urgenza, il numero dei lavoratori avviati nelle aziende agricole e industriali, dall'ufficio di collocamento di Sanza (Salerno) nell'anno 1976. Tali dati dovranno essere distinti per ogni mese del predetto anno. (4-04817)

RISPOSTA. — Si trascrivono, qui di seguito, i dati relativi al numero dei lavoratori avviati mensilmente nel 1976 dalla sezione comunale di collocamento di Sanza presso le aziende agricole e industriali:

Mesi 1976	Avviamenti presso aziende	
	agricole	industriali
gennaio	22	3
febbraio	3	1
marzo	19	1
aprile	148	—
maggio	4	—
giugno	38	8
luglio	8	4
agosto	40	20
settembre	48	2
ottobre	83	1
novembre	23	1
dicembre	16	2

Il Ministro: SCOTTI.

BOFFARDI INES. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, per le regioni, delle finanze e del lavoro e previdenza sociale.*

— Per conoscere — premesso che:

a) la legge 25 maggio 1970, n. 364, reca provvidenze in favore delle zone colpite da eventi calamitosi;

b) la legge regionale siciliana 1° agosto 1977, n. 74, predispone ulteriori interventi;

c) il provvedimento formale di delimitazione delle zone colpite è stato emesso dal Ministero dell'agricoltura;

d) l'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Catania ancora rubrica le domande presentate ai fini delle sopraccitate leggi malgrado il trascorso lungo tempo;

e) il Ministero dell'interno ha provveduto a destinare, tramite l'ECA, interventi assistenziali ai braccianti agricoli — se siano a conoscenza dell'evidente malumore che è in atto presso le popolazioni delle zone della provincia di Catania colpite dalle gelate del 16 e 17 aprile 1977 che hanno avuto distrutto i possibili raccolti e che a tutt'oggi non hanno ottenuto nessun significativo intervento e tale da affrontare gli oneri derivanti per l'annata agraria. Inoltre per alcuni territori, ad esempio l'agro del comune di Castiglione di Sicilia, l'evento calamitoso non solo ha completamente distrutto i raccolti futuri (noccioletti, vigneti, colture varie), ma a questo la persistente siccità, tutt'ora, impedisce i lavori per il nuovo anno agricolo; mentre i coltivatori, in genere, di questo comune parzialmente montano, continuano a pagare i contributi agricoli unificati nonostante la sentenza della Corte di cassazione abbia sancito e precisato che un comune parzialmente montano debba essere ritenuto completamente montano e fruire delle esenzioni.

Per conoscere, inoltre, se gli interventi agevolativi previsti dalla legge 21 luglio 1960, n. 739, e successive modificazioni ed ai sensi delle leggi 22 novembre 1954, n. 1136 e 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni siano in attuazione,

per quelle zone, in ordine ai contributi dovuti per l'assicurazione malattia, invalidità e vecchiaia per gli aventi diritto.

L'interrogante desidera conoscere quali provvedimenti s'intendano prendere, con la dovuta sollecitudine, in ordine agli adempimenti di competenza e quali disposizioni si vogliano emanare per le consentite agevolazioni fiscali previste con le procedure degli articoli 27 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 e dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, ai fini degli sgravi rispettivamente delle imposte sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi. A giudizio dell'interrogante, le urgenti quanto necessarie provvidenze, oltreché superare tale dannoso ritardo, tranquillizzeranno gli operatori interessati, il mondo del lavoro circa l'occupazione, a vantaggio di una ripresa del settore che reputa di primaria importanza. (4-04073)

RISPOSTA. — Questo Ministero, per quanto di sua competenza, con decreto del 29 novembre 1977, n. 3100, registrato alla Corte dei conti in data 20 dicembre successivo, ha assegnato alla regione Sicilia i fondi necessari per la concessione delle provvidenze previste dagli articoli 4 e 5 della legge 25 maggio 1970, n. 364, ivi compresi quelli a favore delle aziende agricole della provincia di Catania danneggiate dalle gelate dell'aprile 1977.

Per quanto riguarda, invece, i provvedimenti agevolati di cui alla legge 21 luglio 1960, n. 739, e successive modificazioni, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, competente in merito, ha rammentato che tali interventi sono limitati alla sospensione per un anno della riscossione dei contributi agricoli unificati e dei contributi dovuti dai coltivatori diretti per l'assicurazione di malattia e per l'invalidità e la vecchiaia, a condizione che i terreni delle aziende agricole danneggiate siano ammessi a beneficiare delle agevolazioni di natura fiscale previste dalla legge

citata, a seguito di formale provvedimento di delimitazione delle zone colpite, da assumersi ad iniziative dell'ufficio tecnico erariale competente per provincia. Ciò premesso, il predetto Ministero ha fatto presente che, con note del 12 settembre e 10 ottobre 1977, l'ufficio tecnico erariale di Catania ha inviato i provvedimenti di delimitazione delle zone danneggiate dalle gelate verificatesi tra il 16 e 17 aprile 1977, sia per il comune di Randazzo sia per quello di Castiglione di Sicilia. A seguito di tali adempimenti, sono state date disposizioni al servizio contributi agricoli unificati che, in esecuzione, le ha prontamente trasmesse all'ufficio provinciale dei contributi agricoli unificati di Catania, al fine di sospendere per un anno la riscossione dei contributi citati; con decorrenza 12 settembre 1977, per le zone danneggiate del comune di Randazzo e 10 ottobre 1977, per le corrispondenti zone del comune di Castiglione di Sicilia. Con note del 21 e del 28 novembre 1977 detto ufficio ha dato assicurazioni di essersi uniformato alle disposizioni ricevute.

Lo stesso Ministero ha infine rammentato che i problemi interpretativi sollevati dall'articolo 12, ultimo comma, della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, sono stati risolti con il decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 942 — convertito nella legge 27 febbraio 1978, n. 41 — il cui articolo 7 ha precisato che l'esenzione dal pagamento dei contributi agricoli unificati deve intendersi limitata unicamente alle imprese con terreni situati ad una altitudine non inferiore ai 700 metri sul livello del mare, aggiungendo che il successivo articolo 8 ha stabilito, con decorrenza 1° gennaio 1978, una riduzione del 40 per cento dei contributi agricoli unificati dovuti da imprese con terreni ubicati nei territori montani di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed integrazioni, che si trovino ad una altezza inferiore ai 700 metri sul livello del mare.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: MARCORA.

BORRI ANDREA E MORINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali urgenti provvedimenti si intendano adottare al fine di evitare che — a causa dei ritardi nel pagamento da parte degli enti mutualistici — si scarichino sui titolari delle farmacie, sia pubbliche sia private, gli effetti della mancata adozione di provvedimenti volti a ridurre l'eccesso di consumo di farmaci nel nostro paese.

È noto infatti che i titolari delle farmacie debbono far fronte ai loro impegni verso le industrie e i fornitori indipendentemente dai ritardi nei versamenti a loro favore da parte degli enti mutualistici e che questi ritardi sono andati via via aumentando sino a porre in seria difficoltà la continuità del servizio. (4-04893)

RISPOSTA. — È in discussione alla XII Commissione — Igiene e Sanità — del Senato il disegno di legge, di iniziativa governativa, concernente la partecipazione degli assistiti alla spesa per l'assistenza farmaceutica (Atto Senato 963-A). Tale disegno di legge, com'è noto, prevede la partecipazione finanziaria degli assistiti da enti mutualistici alla spesa per l'acquisto delle specialità medicinali. Detta partecipazione dovrebbe frenare il notevole consumo di farmaci, spesso anche dannoso alla salute, ed operare quindi una azione di alleggerimento della spesa farmaceutica a carico degli enti mutualistici, consentendo a quest'ultimi di assolvere più sollecitamente i loro impegni verso le farmacie.

Il Ministro: PANDOLFI.

BOZZI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quali iniziative siano state adottate per accertare se il comportamento del professor Oddo Mantovani, insegnante del liceo ginnasio A. Caro di Fermo (Ascoli Piceno), circa l'assegnazione ai propri alunni del IV ginnasio di un tema sul rapimento del deputato Moro possa essere considerato censurabile o meno, tenendo nel debito conto le doti morali e professionali che finora hanno caratterizzato tale docente. (4-05048)

RISPOSTA. — A proposito del tema d'italiano, assegnato ai propri alunni nel mese di marzo del 1978, dal professor Od-do Mantovani, incaricato a tempo indeterminato presso il liceo-ginnasio A. Caro di Fermo, il Ministero, preoccupato per le scarse doti di sensibilità manifestate dal docente nella dolorosa circostanza e consapevole che il comportamento dello stesso è andato ben oltre i limiti riconducibili alla libertà di insegnamento, ha subito invitato il provveditore agli studi — alla cui competenza è devoluta la materia concernente lo stato giuridico del personale insegnante non di ruolo delle scuole ed istituti d'istruzione secondaria — ad approfondire la questione e ad assumere, con la dovuta tempestività, le misure che saranno ritenute necessarie.

Aderendo a tale invito, il dirigente preposto all'ufficio scolastico provinciale di Ascoli Piceno ha già assicurato che, nei confronti del suindicato professore, è stato instaurato procedimento disciplinare con provvedimento del 27 aprile 1978, n. 4, ai sensi degli articoli 16 e seguenti della legge 19 marzo 1955, n. 160; la conseguente sanzione disciplinare potrà essere, ovviamente, inflitta solo a conclusione dell'istruttoria tuttora in corso.

Questo Ministero, dal proprio canto, non mancherà di seguire la questione con particolare attenzione.

Il Sottosegretario di Stato: FRANCA FALCUCCI.

CAPPELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per rimuovere le palesi ingiustizie contenute nel terzo comma dell'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sulle norme particolari per concorsi direttivi.

Tali norme prevedono l'ammissione alla prova scritta del concorso direttivo, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 143 del 27 maggio 1977, solamente dei candidati che abbiano riportato in precedenti concorsi una votazione di almeno sette deci-

mi nella prova scritta di cultura generale e di almeno sei decimi in quella di legislazione scolastica, escludendo i candidati che, viceversa, hanno conseguito una votazione non inferiore ai sei decimi in cultura generale e non inferiore ai sette decimi in legislazione scolastica, nonché quelli che hanno sostenuto le due prove scritte con esito positivo.

L'interrogante osserva che le norme:

a) discriminano fra la prova scritta di cultura e quella di legislazione, privilegiando la prima rispetto alla seconda, senza considerare che, in base alle disposizioni suddette, sono da porsi sullo stesso piano, perché complementari;

b) applicano una disparità di trattamento, fra candidati ugualmente meritevoli, che oltre ad una adeguata formazione pedagogica, hanno dimostrato di possedere una indispensabile conoscenza giuridica, che nell'attuale funzione direttiva, assume un'importanza fondamentale, in relazione particolarmente alle recenti innovazioni introdotte nella scuola dai decreti delegati.
(4-03431)

RISPOSTA. — Questo Ministero sarebbe favorevole a proposte di legge dirette a modificare il terzo comma dell'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, nel senso di consentire la partecipazione al concorso direttivo anche a quei candidati che avessero riportato una votazione sufficiente nelle due prove d'esame, ciò prescindendo dalla considerazione che la votazione di 35/50 fosse stata riportata indifferente nella prova di cultura generale o di legislazione scolastica.

Il Ministero esaminerà la possibilità di prendere iniziative al momento opportuno per modificare la norma oggetto dell'interrogazione. Allo stato attuale, tuttavia, non si possono adottare i provvedimenti auspicati non essendo intervenuta nell'apposita sede legislativa alcuna modifica al terzo comma del suddetto articolo 133.

Il Sottosegretario di Stato: SPIGAROLI.

CARDIA, MACCIOTTA, COCCO MARIA E PANI MARIO. — *Ai Ministri degli affari esteri e della difesa.* — Per sapere — premesso che in data 11 febbraio 1978 un aereo militare americano in esercitazione lungo le coste della Sardegna ha sganciato una bomba che è esplosa sulla riva presso un insediamento turistico in comune di Teulada (Cagliari), determinando gravi preoccupazioni nelle popolazioni locali —:

1) se siano informati dell'episodio e quale sia la versione ufficiale dei fatti;

2) quali iniziative intendano assumere per evitare il ripetersi di simili episodi la cui inquietante frequenza suscita sempre maggiori perplessità nell'opinione pubblica;

3) quali passi intendano muovere in direzione delle autorità militari italiane e NATO anche al fine di evitare che versioni dei fatti del tutto diverse dalla realtà creino ulteriori motivi di tensione;

4) quali passi intendano compiere per iniziare la revisione delle servitù militari in Sardegna la cui estensione e la cui presenza ostacolano lo sviluppo civile della comunità isolana. (4-04568)

RISPOSTA. — In data 11 febbraio 1978 un aereo militare americano in esercitazione lungo le coste della Sardegna ha erroneamente sganciato una bomba su capo Malfatano.

Su detto episodio è stata subito avviata un'indagine che ha interessato sia gli ufficiali controllori a terra, responsabili della guida degli aerei sugli obiettivi, sia i comandi responsabili dell'organizzazione e condotta dell'esercitazione aeronavale Sardinia 78.

I risultati di tale indagine portano a concludere che l'errore sia stato determinato dal concomitante verificarsi di due elementi: le condizioni meteorologiche che possono aver concorso a causare errori di navigazione e di riconoscimento delle zone degli obiettivi; la convinzione del pilota di aver ricevuto l'autorizzazione allo sgancio che invece non gli era stata accordata dall'ufficiale controllore a terra.

La dinamica dell'avvenimento può essere stata presumibilmente la seguente:

1) in dipendenza del forte vento sulla zona (25 nodi da ponente) l'aereo è venuto a trovarsi spostato di circa sette miglia verso levante ed il pilota, seguendo la rotta prevista per raggiungere capo Teulada, ha invece diretto verso capo Malfatano, che, per la simile conformazione orografica e la nuvolosità, è stato scambiato dall'alto per capo Teulada;

2) per difficoltà contingenti e momentanee di collegamento tra aereo ed ufficiale controllore a terra, il pilota ha confuso una comunicazione informativa datagli dall'ufficiale controllore a terra come autorizzazione allo sgancio.

Relativamente ai provvedimenti da adottare per evitare il ripetersi dell'incidente, si fa presente che finora le esercitazioni di bombardamento sulla penisola di Teulada — parte del poligono è utilizzata esclusivamente quale zona di arrivo del colpi di artiglieria, delle navi e degli aerei — sono state improntate al massimo realismo al fine di realizzare condizioni di impiego per l'addestramento dei piloti il più possibile aderenti a quelle effettive. Ciò comporta la mancanza di artifici nella visualizzazione o materializzazione degli obiettivi e vincoli nella definizione delle condizioni meteo, dipendenti unicamente dalla sicurezza del volo.

Poiché l'incidente è avvenuto per cattiva visibilità e per mancanza di visualizzazione con artifici dell'obiettivo, è allo studio una soluzione che, pur assicurando un livello accettabile nel rendimento addestrativo, dia più ampia garanzia per quanto attiene alla sicurezza.

Provvedimenti idonei possono essere quelli intesi a:

a) evidenziare l'obiettivo da attaccare (colorazione della zona e messa in opera di carcasse di automezzi);

b) vietare l'intervento aereo ove non sussistano le condizioni ottimali di visibilità per il riconoscimento ottico dell'obiettivo visualizzato.

Nell'attesa che gli accennati provvedimenti siano definiti nei particolari e, quindi, adottati, sono state impartite disposizioni affinché i lanci di bombe reali da parte di aerei siano sospesi.

Circa le iniziative militari nei confronti dei responsabili dell'incidente si chiarisce che, trattandosi di un incidente provocato da personale della VI flotta USA, le iniziative stesse sono di competenza delle autorità militari USA, le quali, a quanto risulta, hanno adottato adeguati provvedimenti nei confronti dei responsabili.

Per quanto, poi, si riferisce al problema generale degli immobili militari e degli immobili soggetti a limitazioni di carattere militare esistenti in Sardegna, si rileva che il problema stesso è costantemente all'attenzione della Difesa; è, infatti, fin dal 1962 che è stato attuato un programma di dismissione di numerosi immobili e di liberalizzazione di vaste aree. Attualmente, ai sensi della legge 24 dicembre 1976, n. 898, sono all'esame del comitato misto paritetico della Sardegna le servitù imposte intorno ad alcuni comprensori per procedere alla loro revisione.

Il Ministro della difesa: RUFFINI.

CARLOTTO. — *Al Governo.* — Per conoscere, in relazione ai disastrosi fortunali che si sono abbattuti negli ultimi giorni, sui territori della provincia di Cuneo che hanno causato oltre ad ingenti danni materiali due vittime, quali provvedimenti saranno adottati per intervenire a favore degli enti locali e dei privati che hanno subito danni a causa degli eccezionali nubifragi. (4-03255)

RISPOSTA. — Questo Ministero, sulla base delle proposte formulate dalla regione Piemonte ai sensi dell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ha emesso il decreto 17 marzo 1978 con il quale è stato rico-

nosciuto, tra l'altro, il carattere eccezionale dei nubifragi con grandine che hanno colpito la provincia di Cuneo nei giorni 1 e 4 settembre 1977 ai fini della concessione, a favore delle aziende agricole danneggiate, delle provvidenze creditizie previste dall'articolo 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364, istitutiva del fondo di solidarietà nazionale in agricoltura.

Il Ministero dell'interno ha, dal canto suo, comunicato di avere assegnato, in data 16 agosto 1977, alla prefettura di Cuneo la somma di lire 50 milioni, per l'attuazione di interventi di prima assistenza a carattere straordinario ed urgente, tramite gli enti comunali di assistenza, a sollievo delle esigenze delle famiglie bisognose maggiormente colpite, in aggiunta alla somma di lire 100 milioni, erogata per le stesse finalità, il 3 giugno 1977.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: MARCORÀ.

CARLOTTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere, in relazione alla sanguinosa serie di incidenti che avvengono sull'autostrada Torino-Savona, quali provvedimenti intendano adottare per rendere più sicuro il percorso. Ventisette morti nei primi otto mesi del 1977 sono troppi anche per una arteria di grande traffico.

L'interrogante evidenzia che si tratta di una autostrada in gran parte a corsia unica e dal percorso, nel tratto montagnoso, assai tortuoso. (4-03256)

RISPOSTA. — L'autostrada Torino-Savona, costruita originariamente a semplice carreggiata per circa 110 chilometri (tratto Savona-Carmagnola), a doppia carreggiata per circa 15 chilometri (tratto Carmagnola-Torino), oltre ad un chilometro circa per la doppia galleria di Gai dei Monti (Mondovì), è stata ultimamente raddoppiata nel tratto Savona-Altare (circa 15 chilometri). È stata eseguita, nell'anno 1976, una rettifica che ha migliorato (no-

tevolmente) le condizioni di circolazione nel tratto compreso tra i chilometri 18+500 e 20+200 da Savona.

Inoltre, con voto espresso nella seduta del 6 ottobre 1977, il consiglio di amministrazione dell'ANAS ha dato parere favorevole al progetto esecutivo della variante alla curva al chilometro 36+000 (uscita lato Torino dalla galleria Pione); la variante migliorerà (sensibilmente) la curva che è stata sede di incidenti.

Sul tratto montano recentemente raddoppiato da Savona ad Altare, la società concessionaria sta ora studiando la realizzazione della corsia di sosta di emergenza o di opportune piazzole di sosta e parcheggio che potrebbero consentire il mantenimento delle tre corsie di marcia ritenute indispensabili in quanto tutto il tratto è in salita.

In alcuni brevi tratti del percorso montano, ove sono state evidenziate particolari situazioni costruttive dell'autostrada (raggi modesti, doppio senso di marcia, eccetera) sono stati eseguiti dalla società concessionaria interventi atti a migliorare, per quanto possibile, il piano viabile e sono stati imposti limiti di velocità più restrittivi, in accordo con quanto suggerito anche dal compartimento della polizia stradale.

È stata, per altro, evidenziata la necessità di maggiore osservanza da parte degli utenti delle prescrizioni di circolazione e quindi di maggiore cautela nella guida dei veicoli soprattutto nel percorrere — nei due sensi — il tratto montano dell'autostrada.

La società concessionaria tiene costantemente sotto particolare controllo i tronchi appenninici sui quali la circolazione risulta più difficoltosa per le condizioni ambientali ed attua i provvedimenti necessari non essendo attualmente possibile, per motivi legislativi e finanziari, procedere al relativo intervento risolutivo consistente nella costruzione di un moderno raddoppio almeno del tratto più interessato (Altare-Ceva).

Il Ministro: STAMMATI.

CARLOTTO. — *Al Governo.* — Per conoscere, in relazione ai notevoli danni subiti da fabbricati pubblici e privati ed alle notevoli spese sostenute dai comuni e dalla provincia per lo sgombero della neve a causa delle eccezionali nevicate avvenute in provincia di Cuneo nell'inverno scorso, quali provvedimenti abbia adottato od intenda adottare il Governo, direttamente o per tramite il governo regionale, in risposta alle istanze di aiuto e di intervento espresse da privati e pubblici amministratori. (4-04906)

RISPOSTA. — Nel premettere che gli interventi richiesti dall'interrogante rientrano nella esclusiva competenza della regione Piemonte, si comunica che la citata Regione ha stanziato lire 500 milioni da assegnare ai comuni che maggiormente hanno dovuto sopportare notevoli spese per sgombero di neve.

Il Sottosegretario di Stato ai lavori pubblici: PADULA.

CASALINO. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per conoscere, se, quanto, quando e a che titolo la Cassa per il mezzogiorno abbia erogato contributi finanziari in favore della società Salvatore Spennato di Fellingine, frazione di Alliste (Lecce), produttrice di mobili. (4-04750)

RISPOSTA. — Alla Cassa per il mezzogiorno non risulta presentata alcuna domanda di contributi da parte della ditta Salvatore Spennato di Fellingine.

Per competenza d'informazione si evidenzia che agli atti della Cassa risulta una pratica, per altro definita, di contributo in conto capitale, intestata alla ditta Antonio Spennato di Fellingine.

Tale ditta, per la costruzione e successivo ampliamento di un'industria per la fabbricazione di mobili, ha ottenuto a titolo di contributo in conto capitale, la somma complessiva di lire 54.289.000.

Inoltre la ditta in questione, in data 10 marzo 1977, ha presentato domanda per la concessione di contributo in conto capitale per un nuovo ampliamento.

Il Ministro: DE MITA.

CASALINO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere le ragioni del ritardo con il quale vengono esaminate le pratiche tendenti ad ottenere i benefici previsti dalla legge del 15 febbraio 1974, n. 36, riguardanti i lavoratori soggetti al fondo speciale dipendenti servizi elettrici. Gli interroganti intendono venire altresì a conoscenza se e come il ministro intenda intervenire per eliminare i suddetti ritardi. (4-04862)

RISPOSTA. — Le domande presentate a carico del fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, al fine di ottenere la ricostituzione del rapporto assicurativo obbligatorio ai sensi della legge 15 febbraio 1974, n. 36 — sulle quali si era già pronunciato in senso favorevole l'apposito comitato nazionale centrale, di cui all'articolo 5 della legge stessa — risultano tutte definite.

Ciò è stato possibile in quanto sono stati risolti i vari complessi problemi sorti presso lo speciale fondo in sede di applicazione della citata legge n. 36 del 1974.

Per quanto riguarda invece le domande presentate dagli iscritti al fondo di previdenza elettrici, le operazioni per la ricostruzione del rapporto assicurativo presentano aspetti particolarmente complessi, in quanto la determinazione dello sviluppo di carriera che i singoli lavoratori avrebbero avuto, non solo va riferita a periodi alquanto remoti, ma risulta quasi sempre problematica a causa delle profonde e rilevanti modifiche della normativa contrattuale conseguente alla nazionalizzazione delle aziende elettriche private.

In ogni caso le relative pratiche vengono seguite con particolare attenzione

anche attraverso frequenti contatti presso gli uffici da parte di rappresentanti delle organizzazioni sindacali e degli enti di patronato che assistono i lavoratori interessati, i quali hanno dato atto della sollecitudine con la quale le pratiche vengono istruite e — appena possibile — definite.

Al momento, delle 63 domande, per le quali è stata trasmessa la delibera di competenza del comitato centrale di cui all'articolo 5 della legge n. 36 del 1974, 28 sono state definite con regolare provvedimento di assegnazione della pensione, altre dieci sono in via di definizione e le rimanenti 25, pervenute recentemente, sono in corso di istruttoria.

Il Ministro: SCOTTI.

CASALINO. — *Al Ministro del tesoro* — Per sapere — considerato che in precedenza per mancanza di riferimenti precisi non si era riusciti a individuare la pratica e che attualmente disponiamo dei dati necessari — quale sia lo stato attuale della pratica di pensione di guerra del signor Luigi De Benedetto nato il 3 marzo 1913 a Gallipoli (Lecce). Posizione della pratica n. 15498. (4-04874)

RISPOSTA. — Dagli ulteriori accertamenti effettuati, è risultato che neppure la nuova posizione istruttoria n. 15498, segnalata dall'interrogante si riferisce al signor Luigi De Benedetto, nato il 3 marzo 1913 a Gallipoli. Pertanto — come già fatto presente con lettera n. 2755/Int. del 28 ottobre 1977 a proposito della risposta fornita all'interrogazione n. 4-03363, occorrerebbe, al fine di poter eseguire più proficue ricerche, che l'interessato facesse conoscere l'Amministrazione alla quale è stata diretta l'istanza precisando, ove si tratti di pensione di guerra, se la richiesta sia stata avanzata allo scopo di ottenere trattamento pensionistico in proprio per invalidità contratta a causa di evento bellico, ovvero trattamento indiretto, in qua-

lità di congiunto di caduto. In questo ultimo caso sarebbe opportuno che il signor De Benedetto facesse conoscere le complete generalità del dante causa.

Il Ministro: PANDOLFI.

CASALINO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato attuale della pratica di pensione di vecchiaia del signor Tommaso Della Rocca nato a Gallipoli (Lecce) il 22 maggio 1909, già dipendente dal comune di Gallipoli e collocato a riposo il 16 giugno 1976.

La pratica di pensione del signor Tommaso Della Rocca è stata trasmessa al Ministero del tesoro, direzione generale istituti di previdenza, il 26 ottobre 1977 con protocollo n. 15771 e posizione numero 477740/77. (4-04934)

RISPOSTA. — La direzione generale degli istituti di previdenza, in accoglimento della domanda pervenuta il 2 novembre 1977, ha conferito al signor Tommaso Della Rocca la pensione ordinaria di annue lire 1.922.000 a decorrere dal 16 giugno 1976, oltre l'indennità integrativa speciale di cui all'articolo 5 della legge 22 novembre 1962, n. 1646. Tale trattamento di quiescenza è stato determinato in base al servizio prestato dall'interessato alle dipendenze del comune di Gallipoli dal 1° settembre 1942 al 15 giugno 1976, per complessivi anni 33, mesi 9 e giorni 15, arrotondati, ai fini della liquidazione, in 33 anni e mesi 5.

La direzione generale degli istituti di previdenza, ha concesso, inoltre, al signor Della Rocca l'acconto di pensione, a decorrere sempre dal 16 giugno 1976, nella misura di lire 145 mila mensili, oltre l'indennità integrativa speciale di cui al citato articolo 5 legge n. 1646 del 1962, in sostituzione di quello concesso a suo tempo dal comune di Gallipoli. Gli atti di conferimento e di pagamento saranno spediti, rispettivamente, al comune di Gallipoli ed alla direzione provinciale del Te-

soro di Lecce non appena saranno espletati i controlli contabili e di legittimità da parte della ragioneria centrale della Corte dei conti.

Il Ministro: PANDOLFI.

CIANNAMEA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se ritenga di intervenire al fine di eliminare la grave situazione venutasi a determinare in provincia di Lecce a causa dell'intendimento manifestato dal provveditorato agli studi di procedere al conferimento delle nomine degli insegnanti dei corsi CRACIS, non già salvaguardando il principio della residenza dei docenti stessi nei comuni sedi dei corsi, così come operato negli anni precedenti ed in conformità a quanto prescritto dall'articolo 21 dell'ordinanza ministeriale del 14 aprile 1977 (per altro identico a quanto stabilito all'ordinanza relativa all'anno 1976-77), bensì in virtù di una restrittiva interpretazione della circolare ministeriale del 25 ottobre 1977, n. 279.

Tale intendimento, oltre a danneggiare almeno 150 docenti, che vedrebbero vanificarsi l'aspettativa di una sia pure precaria occupazione, contrasta con il principio di autonomia degli enti nell'organizzazione dei corsi e nella conseguente designazione dei docenti, principio di autonomia per altro sancita dalla stessa ordinanza ministeriale. (4-04421)

RISPOSTA. — La citata circolare si limita a richiamare l'osservanza delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia. L'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 dicembre 1947, n. 1599, modificato dalla legge 15 aprile 1953, n. 326, dispone, infatti, che «l'insegnamento nei corsi di scuola popolare è affidato, per incarico provvisorio, con nomina dei provveditori agli studi, a persone che siano fornite dei titoli richiesti per ottenere incarichi di insegnamento nelle scuole elementari e, per particolari

insegnamenti, nei corsi di cui alla lettera C) dell'articolo 2 (tra i quali rientrano i CRACIS) nella scuola media è che non abbiano altra occupazione retribuita. Nel caso di scuole organizzate da enti o associazioni, la nomina ha luogo su proposta e d'intesa con questi ».

Il principio di autonomia di questi enti è, dunque, limitato dalla legge alla semplice facoltà di proposta, non vincolante, del nominativo degli insegnanti, che può, se la proposta viene accolta dal provveditore agli studi, tutt'al più far prescindere dall'osservanza dell'ordine di graduatoria, ma non dall'osservanza delle norme che regolano il conferimento degli incarichi di insegnamento. Così, la proposta degli enti organizzatori deve prima cadere su nominativi di persone che siano fornite della prescritta abilitazione all'insegnamento, perché a norma dell'articolo 155 del regio-decreto 27 novembre 1924, n. 2347, e dell'articolo 1 della legge 19 marzo 1955, n. 160, gli incarichi e le supplenze nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria devono essere conferiti ad aspiranti forniti di abilitazione all'insegnamento ed iscritti al relativo albo professionale e soltanto dopo l'espletamento delle nomine degli insegnanti forniti del prescritto titolo di abilitazione, la proposta degli enti può cadere su aspiranti forniti del titolo di studio (laurea o diploma) valido per l'ammissione agli esami di abilitazione (articolo 1 della legge 30 dicembre 1960, n. 1728). Così, per quanto riguarda il numero delle ore di insegnamento attribuibili a ciascun docente, gli articoli 17 e 21 dell'ordinanza ministeriale 14 aprile 1977 sull'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni di scuola popolare per l'anno scolastico 1977-78 impongono agli enti organizzatori di proporre, nel caso in cui i CRACIS debbano funzionare nello stesso comune o in comuni vicini, per ciascuna materia o gruppo di materie, un solo insegnante fino ad un massimo di 18 ore settimanali, perché l'articolo 5 della legge precitata n. 326 del 1953 ne fissa il massimo in 18 ore settimanali.

Poiché, a tal riguardo, erano state avanzate al Ministero richieste di precisazioni sulle modalità di applicazione di tali norme alle designazioni degli insegnanti da parte degli enti che hanno organizzato CRACIS per l'anno 1978 ed erano state prospettate difficoltà per il conferimento di incarichi di 18 ore settimanali, specialmente per alcuni insegnamenti negli stessi corsi (educazione artistica, religiosa, lingua straniera), con la circolare n. 279 del 1977 è stata richiamata l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia ed è stato disposto che, in ogni caso, dovesse essere assicurata a ciascun docente non meno di sei ore settimanali di servizio: e ciò anche allo scopo di evitare (giacché l'indennità integrativa speciale — circa 147 mila lire lorde — viene corrisposta per intero anche per incarichi di una sola ora settimanale), maggiorazioni di spesa non giustificabili e tali da poter addirittura configurare il reato di peculato per distrazione di pubblico denaro di cui all'articolo 314 del codice penale.

Consegue, da quanto sopra precede, che i criteri di precedenza previsti agli articoli 17 e 21 della citata ordinanza per la residenza e la continuità dell'insegnamento degli aspiranti, sono semplici criteri di opportunità didattica che possono trovare applicazione soltanto a condizione che siano state prima rispettate le suesposte disposizioni di legge che regolano la materia degli incarichi di insegnamento in questo tipo di corsi. Alla luce di quanto sopra detto, non sembra vi sia alcunché da eccepire sull'operato del provveditore agli studi di Lecce.

Il Sottosegretario di Stato:
SPIGAROLI.

COSTA. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per sapere se rispondano a verità le notizie, riportate da un periodico, relative alla messa in vendita, per la somma di ottanta milioni di lire, dell'archivio di Giuseppe Prezzolini.

L'interrogante — premesso che i governi svizzero e statunitense si sono già interes-

sati all'acquisto del suddetto archivio - essendo in grado di fornire, tramite la redazione de *il Settimanale*, i numeri telefonici e gli indirizzi dei domicili italiano e svizzero dello scrittore, chiede di conoscere se il Governo ritenga necessario avviare le opportune iniziative al fine di non far perdere allo Stato italiano la possibilità di recuperare una parte così rilevante del patrimonio storico-culturale della nazione.

(4-04309)

RISPOSTA. — Questo Ministero - da lungo tempo a conoscenza della volontà di Giuseppe Prezzolini di cedere o di donare la biblioteca da lui stesso raccolta nel corso della sua lunga vita, connessa a vicende storiche e culturali di notevolissima rilevanza - ha tentato in vari modi di acquisirla al patrimonio bibliografico nazionale.

Fin dal giugno 1977 furono, infatti, stabiliti contatti con il Prezzolini, per mezzo del console generale d'Italia a Lugano, ma fin da allora fu manifestata dallo scrittore la sua intenzione di cedere o donare il carteggio solo alle autorità cantonali elvetiche.

Nel gennaio del 1978, essendosi manifestato un possibile ripensamento da parte del Prezzolini, il Ministero per i beni culturali si avvale dell'opera del senatore Giovanni Spadolini per trattare direttamente *in loco* la concessione del carteggio.

Purtroppo anche tale iniziativa non diede i risultati sperati, avendo il Prezzolini, senza alcuna ragione apparente, riassunto la sua iniziale posizione di intransigenza.

Questo Ministero, comunque, pur essendo ormai stato ceduto il carteggio in parola alla biblioteca cantonale di Lugano, è riuscito a stabilire un accordo con la biblioteca acquirente per ottenere entro breve termine le fotocopie dell'intero carteggio, che, in tal modo, non sarà, comunque, sottratto alla conoscenza degli studiosi italiani.

Il Ministro: ANTONIOZZI.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che la disastrosa alluvione dello scorso autunno e la conseguente piena del fiume Toce nell'alto novarese non hanno causato solo il crollo del ponte stradale Cadorna e di quello ferroviario della linea Milano-Sempione; tra Gravellona e la linea ferroviaria, il Toce in piena ha travolto 300 metri di argine, esponendo la tenuta agricola Marcita al pericolo di una disastrosa inondazione;

per chiedere l'intervento del Governo sulla Regione Piemonte e sul genio civile per provvedere al ripristino degli argini distrutti, al fine, nel caso di una nuova alluvione, che non venga a mancare qualunque difesa contro la furia delle acque, che finirebbero per dilagare sul vasto apprezzamento agricolo e di quello destinato al piano insediamenti produttivi predisposto dal consorzio del Basso Toce.

(4-04462)

RISPOSTA. — La piena del fiume Toce nell'alto novarese ha prodotto il crollo del ponte stradale Cadorna e fatto saltare gli argini tra Gravellona e la linea ferroviaria.

Ai fini di un pronto intervento richiesto dall'interrogante, i lavori sono stati inclusi nel programma di attuazione della legge 3 gennaio 1978, n. 2.

Il programma è attualmente all'esame degli organi delle regioni interessate che debbono essere sentite in merito, ai sensi dell'articolo 3 della citata legge.

Il Ministro: STAMMATI.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se, in occasione di uno dei suoi viaggi come ministro nella provincia di Torino, gli sia già capitato di transitare sulla statale Cappel-Morero, Ponte di Bibiana dopo Pinero, collaudando la resistenza delle sospensioni della sua auto, in quanto pare che le buche le abbiano lasciate così come

sono per le vibrazioni verticali che farebbero bene alla salute dell'automobilista per scaricare i nervi dopo il lavoro;

per chiedere l'intervento sull'ANAS per far coprire le buche. (4-04464)

RISPOSTA. — Questo Ministero non ha alcun potere di intervento riguardo al dissesto del tronco stradale Cappella-Morere-Ponte di Bibiana, trattandosi di strada non statale che ricade, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 15 gennaio 1972, n. 8, nella competenza della regione Piemonte.

Tuttavia si fa presente che, in data odierna, è stato interessato il commissario di governo presso la stessa Regione, al fine di sollecitare l'ente proprietario della strada per la adozione dei provvedimenti di competenza.

Il Ministro: STAMMATI.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere:

1) se l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, dato che la linea ferroviaria Cuneo-Limone Piemonte nel tratto tra Robilante e Vernante nel giro di tre mesi si è nuovamente per la quarta volta (27 febbraio 1978) interrotta, abbia fatto predisporre dall'ufficio lavori di piazza della Croce rossa un apposito piano antivalanghe, la cui esecuzione dovrà aver inizio già a maggio 1978 con la costruzione di appropriate paravalanghe, in modo che nel prossimo inverno 1978-1979 più non abbiano a verificarsi i lamentati inconvenienti;

2) le ragioni del ritardo ad utilizzare lunedì mattina 27 febbraio 1978 l'unico vomere spartineve della provincia di Cuneo dislocato nella stazione ferroviaria di Ceva;

3) se sia il caso di revisionare subito anche la linea elettrica della tratta Cuneo-Limone, sostituendo i tiranti più vecchi della relativa palificazione;

4) se sia il caso di elettrificare i tratti di linea ferroviaria Michelin-Cuneo Gesso e Bivio Madonna dell'Olmo-Cuneo Gesso inspiegabilmente diselettificati.

Il tronco Michelin-Cuneo Gesso deve essere sempre funzionante per garantire senza soluzione di continuità nel caso di un'emergenza del viadotto ferrostradale Soleri, sul fiume Stura, il collegamento tra Cuneo e Torino, dato anche il carattere d'internazionalità della linea che vi transita. (4-04729)

RISPOSTA. — L'interruzione della linea Cuneo-Limone Piemonte fra le stazioni di Robilante Vernante intervenuta il 28 febbraio 1978, si è verificata per la caduta di una slavina che ha interessato una estesa di 20 metri di binario, per un'altezza di circa due metri. Nell'occasione, l'intervento immediato di squadre di spalatori ha permesso di contenere in due ore e mezza (dalle ore 9,40 alle ore 12,10) il tempo dell'interruzione, pur senza l'ausilio dello spartineve, dislocato nella stazione ferroviaria di Ceva, il cui intervento non fu richiesto in quanto lo stesso sarebbe arrivato sul posto con notevole ritardo rispetto ai tempi di prevista riattivazione della linea e, comunque, non avrebbe potuto operare immediatamente, attesa la notevole altezza dell'accumulo di neve.

Per quanto riguarda il piano antivalanghe si fa presente che sono state già realizzate talune opere di protezione e taluni apprestamenti antislavine. Tra questi si segnalano la piantagione ad alto fusto a monte del fabbricato viaggiatori di Limone nonché i prolungamenti delle gallerie Cresta Molino e Rocciaia. La sicurezza dell'esercizio ferroviario è garantita da una accurata sorveglianza delle zone nelle stagioni invernale e primaverile.

Per quanto attiene al problema della linea elettrica tra Cuneo e Limone si fa presente che le relative attrezzature non hanno dato luogo ad inconvenienti particolari; sono tuttora in discreto stato di conservazione e vengono mantenute in buona efficienza attraverso una oculata manutenzione. Il loro rinnovo è programmato in una graduatoria di priorità che tiene conto dello stato e delle esigenze di tutte le linee elettrificate di compartimento di Torino.

Circa il sistema di trazione in atto nel tratto di linea Bivio Madonna dell'Olmo-Cuneo Gesso e del binario che, dalla stazione di Cuneo Gesso, immette al raccordo della società Michelin italiana, si fa presente che, in analogia a quanto avviene per la maggior parte degli stabilimenti raccordati alla rete delle ferrovie dello Stato, il servizio delle tradotte viene disimpegnato agevolmente con mezzi diesel, per cui non appare necessaria la elettrificazione dei predetti tratti di linea.

Il Ministro: VITTORINO COLOMBO.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere le ragioni del ritardo a concedere la pensione d'invalidità totale a Francesco Pautasso, ex muratore, inabile al lavoro per trombosi cardiaca, nato a Vigone il 12 giugno 1920 e residente a Vigone (Torino) in via dei Martiri della Libertà, n. 16, il quale ha presentato all'INPS regolare domanda di pensione d'invalidità il 20 ottobre 1975 ed è stato visitato il 16 febbraio 1976.

Il signor Francesco Pautasso è privo di mezzi di sussistenza ed attende, perciò, la pensione per poter sopravvivere. (4-04731)

RISPOSTA. — La sede provinciale INPS di Torino ha precisato che a favore del signor Francesco Pautasso è stata liquidata la pensione di invalidità con decorrenza 1° novembre 1975, in misura pari al trattamento minimo di legge, e che in data 17 marzo 1978 sono stati inviati all'interessato tre assegni per il complessivo importo di lire 2.538.845.

La predetta sede dell'INPS ha inoltre fatto presente che è stata nel frattempo reperita altra posizione assicurativa intestata al signor Pautasso recante, per altro, dati anagrafici discordanti e che sono tuttora in corso accertamenti presso il comune di nascita del pensionato volti ad appurare la identificazione del titolare della posizione stessa.

Pertanto, non appena in possesso delle risultanze dei predetti accertamenti, si procederà — ove ne ricorrano i presupposti — alla eventuale ricostituzione della prestazione.

Il Ministro: SCOTTI.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che c'è una chiesa nel centro di Vercelli, quella di Sant'Anna, che è un insigne monumento barocco, il cui tetto ormai logorato dall'usura del tempo rischia di cedere;

per chiedere l'intervento del Governo al fine di stanziare un congruo contributo per il rifacimento del tetto della suddetta chiesa, venendo incontro alla confraternita che non ha mezzi per poter provvedere, da sola, ai restauri, al fine di salvare un monumento che è patrimonio artistico di Vercelli. (4-04779)

RISPOSTA. — La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Torino non è al corrente della necessità di opere di consolidamento al tetto della chiesa di Sant'Anna in Vercelli né d'altra parte alcuna richiesta di intervento è stata avanzata dalla confraternita da oltre 25 anni.

Comunque, qualora l'intervento si dimostrasse necessario la soprintendenza prenderà gli opportuni provvedimenti per salvaguardare il sacro edificio, degno di cura ed attenzione per le sue qualità architettoniche ed il prezioso contenuto di affreschi e arredi.

Questo Ministero, nell'ambito della normativa in materia e delle disponibilità di bilancio, assicura una favorevole considerazione di fronte a una eventuale domanda di contributo della confraternita per il restauro necessario.

Il Ministro: ANTONIOZZI.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se l'ufficio lavori della direzione generale delle ferrovie dello Stato abbia già programmato l'urgente

esecuzione delle posa di circoli di muratura ovvero di pietra, nonché della bitumatura a parte del secondo marciapiede ed al terzo marciapiede, attualmente in terra battuta ed in fase di smottamento, specialmente nella parte già prolungata orsono quattro anni, della stazione delle ferrovie dello Stato di Fossano (Cuneo), compartimento di Torino.

La carenza di questi lavori sta rendendo quasi impraticabili, in tempo di pioggia, i suddetti marciapiedi dato che essi, come sopra indicato, sono parzialmente in terra battuta, con disagio per i viaggiatori e con il rischio che, se non vi verrà provveduto subito, la spesa di riattamento a carico delle ferrovie dello Stato si triplicherà ovvero si quadruplicherà. (4-04795)

RISPOSTA. — Il piazzale della stazione di Fossano, per il quale anni orsono fu predisposto un progetto di potenziamento non ancora attuato per mancanza di fondi, dovrà essere modificato in relazione alla ristrutturazione di tutto il dispositivo di armamento ed alla realizzazione di nuovi apparati centrali elettrici che dovrebbero essere attuati nel giro di due-tre anni, stante la non rispondenza dell'esistente apparato idrodinamico alle attuali esigenze. In conseguenza di detti provvedimenti tutti i marciapiedi dovranno essere ricostruiti in posizione diversa dall'attuale.

I predetti lavori, che comportano la spesa di circa 4 miliardi di lire, sono stati inseriti nel progetto di piano integrativo. Poiché il completamento della cordatura e della asfaltatura degli esistenti marciapiedi, in relazione a quanto innanzi, costituirebbe una falsa spesa l'Azienda delle ferrovie dello Stato assicurerà la buona agibilità dei marciapiedi stessi con una accurata manutenzione.

Il Ministro: VITTORINO COLOMBO.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se, al fine di evitare equivoci ed errate interpretazioni della legislazione vigente, ritenga di dover specificare se — ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 1° ottobre 1973,

n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766 — possa essere eletto preside di facoltà universitaria un professore stabilizzato.

Ciò in considerazione del fatto che, in base alla norma predetta, modificativa di precedenti disposizioni di legge in merito alla nomina degli organi di governo delle università, il professore stabilizzato è già investito dell'elettorato attivo. (4-04798)

RISPOSTA. — L'attuale legislazione non prevede l'eleggibilità a preside di facoltà di un professore stabilizzato.

Infatti l'articolo 9, comma quarto, del decreto-legge 1 ottobre 1973 n. 580 convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973 n. 766, nulla ha innovato in materia di elezione dei presidi di facoltà (articolo 14 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933 n. 1592 e articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 7 luglio 1944 n. 264), ma ha solo esteso ai professori incaricati stabilizzati il diritto di partecipare alle elezioni del preside di facoltà che deve, comunque, essere scelto tra i professori di ruolo della facoltà stessa.

Il Ministro: PEDINI

CRESCO, BALLARDINI E FERRARI MARTE. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se sia a conoscenza della situazione di gravissimo disagio esistente tra il personale degli impianti ferroviari del compartimento di Verona a causa dei ritardi con i quali la provincia autonoma di Bolzano sta dando attuazione alle norme riguardanti la proporzionale etnica per le assunzioni negli enti statali. Ciò infatti ha provocato di riflesso un provvedimento aziendale inaccettabile; infatti la dirigenza compartimentale di Verona, in maniera meccanica e burocratica, intende sopperire al problema dell'Alto Adige, cioè la carenza di personale, inviando in tali località ferroviari del compartimento di Verona i quali vengono a loro volta sostituiti nelle sedi rimaste vacanti con i ferrovieri di Verona-Porta Nuova. Questo assurdo prov-

vedimento, oltre a creare gravissimi disagi ai ferrovieri e alle loro famiglie, è un vergognoso sperpero di denaro pubblico dovuto a trasferte doppie a comando.

A questo quadro va aggiunto un dato non secondario e cioè che, attualmente, nel compartimento di Verona solo per il servizio movimento, manca il 13 per cento del personale previsto.

Gli interroganti chiedono cosa si intenda fare per risolvere una volta per tutte un problema che si trascina ormai da troppo tempo rappresentando uno sperpero inqualificabile di mezzi e di denaro pubblico, un gravissimo disagio per il personale e un disagio a tutti gli utenti visto che, purtroppo, dopo mesi e mesi di attesa senza risposta, i ferrovieri sono stati costretti a ricorrere a forme di protesta. (4-04536)

RISPOSTA. — La questione, nei termini e nelle conclusioni formulati dagli interroganti, va ricondotta nell'area delle possibilità e dei conseguenziali provvedimenti che l'Azienda delle ferrovie dello Stato ha dovuto e potuto adottare per assicurare comunque il pubblico servizio ferroviario in provincia di Bolzano e per dare rigorosa osservanza alle norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Come noto, in base alle norme in materia di proporzionale etnica, per le assunzioni negli uffici statali siti nella suddetta provincia autonoma, sono stati istituiti ruoli locali del personale civile delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo. Una precisa norma del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 752 del 1976 ha conferito espressa delega al locale commissariato del Governo a bandire i concorsi per la copertura dei posti ai gradi iniziali dei predetti ruoli locali, nella specie relativi alle qualifiche del personale ferroviario. Tali concorsi non sono stati ancora portati a definizione, sia per il ritardo nella loro pubblicazione da parte dell'autorità

commissariale — alla quale l'azienda ha prestato sin dal mese di maggio 1977 notevole e continua opera di indirizzo, sul piano normativo e concreto — sia per lo scarso interesse dei gruppi etnici locali alla partecipazione ai concorsi, comprovato tra l'altro dalla riapertura dei termini, nonché per le difficoltà incentrate nell'ottenere, in tempi brevi, i previsti attestati di bilinguismo. In particolare, non resta priva di rilievo la circostanza che il commissario di Governo, su una disponibilità di posti da mettere a concorso di 1.306 unità, alla data del 31 dicembre 1977, ha provveduto ad emanare solo tre bandi di concorso per: 114 posti di assistente di stazione; 133 per operaio dell'armamento; 164 per manovale, con un'affluenza di candidati inferiore al numero dei posti a concorso.

Pertanto, in presenza dei denunciati ritardi rispetto agli adempimenti d'obbligo dell'autorità commissariale, l'unica norma di carattere contingente che lo stesso legislatore ha imposto per assicurare la continuità del traffico, sino alla copertura dei posti dei ruoli locali ferroviari, è quella dell'articolo 14 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 752 del 1976. A tale norma, che prevede il ricorso dell'istituto del comando per inderogabili esigenze di servizio, l'azienda ha dovuto quindi dare attuazione immediata, non ignorando le difficoltà, sempre ricorrenti, dovute al reperimento di personale da comandare in servizio in Alto Adige ed ai maggiori, rilevanti oneri conseguenti alla adozione del relativo provvedimento, quali la corresponsione delle indennità fisse mensili, sostitutive delle indennità di trasferta, previste dall'articolo 14 della legge 11 febbraio 1970, n. 34, nonché, ove ne ricorrano le condizioni, degli speciali soprassoldi ex articolo 31 della stessa legge, recante disposizioni sulle competenze accessorie al personale ferroviario.

Sotto il profilo dell'onere, lo sforzo aziendale è stato sempre rivolto alla soluzione dei riflessi problemi dell'Alto Adige, a partire dall'anno 1974 — in precedenza alla emanazione delle norme sull'as-

setto della regione - ricorrendo da ultimo, inevitabilmente, ad interessare il personale ferroviario da comandare, con un più consistente trattamento economico. I sensibili miglioramenti, che l'azienda dovrà corrispondere per l'anno 1978, oltre a compensare in modo più adeguato il sempre crescente costo della vita ed i disagi dei dipendenti da comandare in Alto Adige, sono commisurati agli incrementi derivanti alle indennità di trasferta dai recenti provvedimenti legislativi e hanno il preciso scopo di incentivare eventuali richieste di comando.

Quanto al punto centrale della questione, l'azienda ha provveduto inizialmente a sensibilizzare l'attenzione del personale dell'esercizio di tutti i comparti, e non soltanto, quindi, del compartimento di Verona, ai fini della copertura dei posti vacanti negli impianti dell'Alto Adige, con comando in servizio per un periodo massimo di un anno - salvo richiesta di rinnovo da parte degli stessi dipendenti - ricorrendo da ultimo, di fronte alle non più derogabili e gravi esigenze dell'esercizio, alla formazione di graduatorie di trasferibilità per servizio - che per altro non è stato possibile realizzare in alcuni compartimenti - tali da assicurare sia la

copertura dei posti dei ruoli locali sia lo avvicendamento del personale, già da tempo utilizzato in Alto Adige.

Pertanto, la situazione residuale, non potuta compensare nei compartimenti cedenti con altrettanti rientri di personale dall'Alto Adige, è stata necessariamente affrontata inviando in quei compartimenti, a rotazione e per comprovate necessità di carattere temporaneo, altro personale con trattamento di trasferta da impianti ferroviari più vicini, come nella specie della stazione di Verona Porta Nuova, consentendo le locali esigenze di servizio. In merito a tali movimenti di personale sono state però ora impartite opportune istruzioni che eliminano, per il futuro, il determinarsi delle situazioni che hanno dato luogo ai rilievi mossi dagli interroganti.

Il Ministro: VITTORINO COLOMBO.

D'ALESSIO, POCHETTI, FLAMIGNI, BERNARDINI, COCCIA E BARDELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della difesa, dell'interno, delle finanze, di grazia e giustizia e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere - tenuto presente il seguente prospetto delle spese previste per il 1978 dai Ministeri predetti -:

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1978

MISSIONI E RIMBORSO VIAGGI INTERNO

(milioni di lire)

	Capitoli	Competenza	Aumento	Denominazione
	—	—	—	—
Carabinieri	4512 D	10,0	—	Civili carabinieri
	4513 D	10,0	—	Operai carabinieri
	4503 D	2.812,3	203,8	Personale militare carabinieri
	4507 D	996,7	410,0	Per corsi istruzione carabinieri
	2561 I	1.370,0	—	Per servizi fuori residenza carabinieri
		<u>5.199,0</u>	<u>613,8</u>	
Guardie di pubblica sicurezza	2515 I	7.100,0	—	Personale militare pubblica sicurezza
	2505 I	800,0	20,0	Civili pubblica sicurezza
		<u>7.900,0</u>	<u>20,0</u>	
Guardie di finanza	3005 F	3.500,0	1.250,0	Personale militare guardia di finanza
	3007 F	9,0	—	Civili guardia di finanza
	3010 F	300,0	75,0	Per corsi istruzione guardia di finanza
	5307 F	513,0	171,0	Per servizi imposte guardia di finanza
	5309 F	225,0	—	Per servizi commercio guardia di finanza
		<u>4.547,0</u>	<u>1.496,0</u>	
Agenti di custodia	2007 G	300,0	—	Personale agenti di custodia
Corpo forestale dello Stato	4005 A	369,4	—	Personale corpo forestale dello Stato

1) come si spieghi che per il personale militare dei carabinieri e della pubblica sicurezza, di equivalente consistenza, sono rispettivamente previsti 2.812 milioni (carabinieri) e 7.100 milioni (pubblica sicurezza);

2) come si spieghi, altresì, che per il personale militare della guardia di finanza la spesa prevista è di 3.500 milioni, maggiore di quella dei carabinieri che dispone di una forza pressoché doppia di quella della guardia di finanza. (4-04397)

RISPOSTA. — Lo stanziamento di lire 7.100 milioni, previsto nel bilancio del Ministero dell'interno per rimborso spese missioni e viaggi al personale militare della pubblica sicurezza, comprende lire 2.180 milioni per servizi di polizia stradale, nonché lire 700 milioni per servizi di sicurezza espletati, in ausilio alla forza pubblica, da altri militari, come, ad esempio, i servizi di vigilanza negli aeroporti ed alle centrali di telecomunicazioni disimpegnati da militari dell'esercito.

Per quanto riguarda poi gli appartenenti all'arma dei carabinieri, si fa presente che le previsioni di spesa per trasferite fuori sede e rimborso viaggi non ammontano a lire 2.812,32 milioni, come indicato dagli interroganti, bensì a lire 5.221,19 milioni. Infatti, per la predetta arma, allo stanziamento di lire 2.812,32 milioni, previsto per tale titolo nel bilancio del Ministero della difesa, occorre aggiungere lire 1.370 milioni stanziati sul capitolo 2561 del Ministero dell'interno, (capitolo citato nel prospetto riportato nell'interrogazione) ed impiegati per far fronte alle spese sostenute dall'arma per l'espletamento di servizi di polizia giudiziaria effettuati fuori sede.

Relativamente allo stanziamento di cui al capitolo 3005 del Ministero delle finanze, si precisa, infine, che la previsione di spesa è stata determinata tenendo conto delle esigenze prospettate dalla stessa guardia di finanza, fra le quali riveste notevole importanza la continua richiesta di interventi operativi e di indagini riservate, ad essa rivolte da autorità di Go-

verno e dalla magistratura che comportano un notevole impegno di servizi, svolti per lunghi periodi di tempo in località diverse dalle normali sedi di servizio dei militari impiegati.

Il Ministro del tesoro: PANDOLFI.

FERRARI MARTE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere:

1) quali provvedimenti siano stati assunti in relazione alle provvidenze previste dalla legge n. 364 sulle calamità naturali a favore dei produttori coltivatori diretti, interessati ai danni procurati dalla pesante grandine abbattutasi in Valtellina (Sondrio) ed in particolare nel territorio di Bianzone, di Villa di Tirano, Teglio e Barbenno, zona di Maroggia ed altre zone;

2) in particolare se siano state assunte decisioni in ordine alla possibile distillazione dei prodotti dei frutteti colpiti dalla grandine. (4-03441)

RISPOSTA. — Questo Ministero, sulla base delle proposte formulate dalla regione Lombardia, ha emesso il decreto 17 marzo 1978, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 12 aprile 1978, n. 100, con il quale è stato riconosciuto, tra l'altro, il carattere eccezionale delle grandinate verificatesi nei mesi di luglio e agosto 1977 in provincia di Sondrio e alle quali si ha motivo che l'interrogante abbia inteso riferirsi.

Come è noto, detto riconoscimento consente, alle aziende agricole danneggiate, di poter usufruire delle provvidenze previste dalla legge 25 maggio 1970, n. 364, istitutiva del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura.

Spetta, poi, alla regione Lombardia, ai sensi dell'articolo 70, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, di provvedere, in relazione alle situazioni determinatesi, alla eventuale delimitazione delle zone agrarie danneggiate ed alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi.

Il Ministro: MARCORA.

FLAMIGNI E DI GIULIO. — *Ai Ministri dell'interno e dei trasporti.* — Per sapere:

1) se sia vero il fatto che si è registrato un forte aumento dei furti e di altri reati compiuti sui treni, soprattutto sui convogli internazionali dove bande organizzate agirebbero quasi indisturbate, mentre sono diminuiti i servizi e gli agenti della polizia ferroviaria di scorta;

2) se risponda a verità il fatto che ben 18 furti sono stati compiuti nella sola notte del 21 agosto 1976 all'interno dei quattro vagoni cuccette del treno 210 in partenza da Roma per Parigi;

3) quali provvedimenti intendano adottare per garantire adeguati servizi di vigilanza sui treni e se ritengano accogliere le proposte avanzate dal personale della polizia ferroviaria nel convegno tenuto a Bolzano ai primi di luglio 1977, volte a garantire l'adozione di permanenti servizi preventivi e a soddisfare la richiesta di sicurezza da parte dei passeggeri. (4-00554)

RISPOSTA. — Il fenomeno della delinquenza nell'ambito ferroviario non costituisce un problema peculiare e specifico del settore, ma va considerato nel più vasto quadro dell'andamento non favorevole della criminalità nel paese. In tal quadro, tenuto conto della frequenza e del genere dei reati commessi, tale forma di criminalità registra indici di incremento meno elevati e livelli più modesti rispetto agli indici e ai livelli generali. Infatti, il numero dei reati caratterizzati da particolari forme di violenza e da una spiccata pericolosità sociale, come le rapine, è decisamente contenuto. Una maggiore frequenza si riscontra, invece, per i borseggi sui treni, particolarmente durante i tragitti notturni e sui convogli a lungo percorso. Si tratta di imprese delittuose che sono spesso compiute da più malviventi, alcuni dei quali generalmente provvedono a segnalare tempestivamente l'intervento della polizia.

Per contrastare adeguatamente tale fenomeno, la polizia ferroviaria ha intensifi-

cato al massimo i servizi negli scali e sui treni, impiegando personale specializzato e attuando piani di vigilanza all'uopo predisposti. Una ulteriore intensificazione di tali misure è condizionata dalla attuale limitata disponibilità di personale, in relazione anche alle non meno pressanti necessità di intervento, connesse alla tutela della sicurezza delle installazioni e dello esercizio ferroviario. L'amministrazione della pubblica sicurezza, comunque, non trascura di disporre opportuni servizi su tutti i convogli, specie su quelli a lungo percorso, per i quali sussistono più imperiose circostanze obiettive e quindi più sensibili esigenze di controllo e di prevenzione.

Il numero degli arresti operati e delle persone denunciate dall'autorità giudiziaria dalla polizia ferroviaria è notevole, specie se si consideri che è frequente il caso di delinquenti che, posti in libertà provvisoria in attesa di giudizio, reiteratamente incorrono negli stessi reati.

Anche l'Azienda delle ferrovie dello Stato, per quanto di propria competenza, ha da tempo programmato e, nei limiti del possibile, posto in essere, tutte le misure ritenute idonee a contrastare e limitare il fenomeno nella direzione di un miglioramento e potenziamento delle strutture protettive ed operative degli impianti e dei mezzi di esercizio (estensione delle recinzioni dei piazzali e degli scali, miglioramento della illuminazione specie nelle zone dove sostano carri carichi, chiusura nelle ore notturne, degli ingressi secondari delle stazioni ed impianti, compatibilmente con le caratteristiche tecniche degli stessi e con le esigenze operative dell'esercizio, adozione di congegni di sicurezza ed allarme negli uffici cassa ed altri locali ove vi è notevole movimento di denaro od altri valori). Inoltre, già da tempo, vengono distribuiti appositi volantini quadrilingue per richiamare l'attenzione dei viaggiatori sulla necessità di sorvegliare i propri bagagli e oggetti personali. Mentre è stato richiamato il personale ferroviario interessato, esposto anch'esso ai pericoli derivanti dalle azioni delittuose dei malinguenti, all'obbligo di contribuire,

nell'applicazione del proprio servizio, ad assicurare la tranquillità e la sicurezza dei viaggiatori. Per quanto riguarda, infine, i furti occorsi sul treno 210 Roma-Parigi del 21 agosto 1976, essi non risultavano avvenuti in territorio italiano.

Il Ministro dei trasporti: VITTORINO COLOMBO.

FLAMIGNI, QUERCIOLO, POCETTI, PANI MARIO E MATRONE. — *Ai Ministri dei trasporti, del lavoro e previdenza sociale e delle partecipazioni statali.* — Per conoscere il loro intendimento in ordine al grave problema evidenziato dagli edicolanti in stato di agitazione, interessati alla concessione del servizio di vendita al pubblico dei quotidiani, periodici, libri, ecc., nelle edicole delle stazioni ferroviarie e aeroportuali delle seguenti aziende: Strade ferrate secondarie meridionali (Circumvesuviana) di Napoli; Tranvie provinciali napoletane; SEPSA (ferrovia Cumana) di Napoli; ferrovia Calabro-Lucana-Bari; Acotral (metropolitana di Roma); SAR (aerterminal di Roma).

Tali concessioni sono state affidate fino ad oggi ed in condizioni di privilegio alla società a responsabilità limitata SAF (Servizio accessori ferroviari) di Milano che da 50 anni sfrutta l'attività degli edicolanti costretti a lavorare ancora oggi per circa 15 ore al giorno, senza riposo settimanale e festivo, privi di prestazioni previdenziali, e non ha mai rispettato la legge 23 ottobre 1960, n. 1369, che vieta il subappalto di manodopera.

La medesima illegittima e immorale situazione di intermediazione parassitaria esisteva anche nelle stazioni delle ferrovie dello Stato fino al giugno 1976, quando la concessione del servizio venne rilevata, mediante una regolare gara di appalto, dalla cooperativa COVES che ha come soci tutti gli operatori del settore ed in particolare gli attuali operatori delle concessioni SAF.

Per sapere:

1) se siano a conoscenza del fatto che il primo anno di attività della coo-

perativa COVES, costituita tra tutti i rivenditori di giornali, periodici e libri delle edicole delle stazioni ferroviarie ed i lavoratori e dipendenti della società SOVESTA, ed aderente alle tre centrali cooperative legalmente riconosciute, ha fatto registrare un notevole aumento della vendita in particolare modo dei libri;

2) se siano a conoscenza del fatto che la cooperativa, appena divenuta concessionaria del servizio di vendita stampa, ha realizzato un immediato ampliamento del numero di edizioni librerie, in armonia con la necessità di arricchire la diffusione delle idee e di non precludere a nessuna corrente culturale un servizio che è prima di tutto sociale;

3) se ritengano che tali risultati positivi dimostrino concretamente il valore sia in termini sociali, sia in termini economici, dell'autogestione, specialmente di un servizio di tale rilevanza sociale e se sia quindi da ritenersi inopportuno un eventuale reinserimento di una azienda intermediaria quale si è avuta anteriormente alla gestione COVES; se ritengano, quindi, opportuno mutare l'attuale rapporto d'appalto con periodo quinquennale, in una assegnazione alla concessione a trattativa diretta alla cooperativa COVES sia in quanto ha dimostrato la sua capacità e qualità di gestione, sia per essere costituita fra tutti gli addetti, rivenditori e lavoratori socio-dipendenti, che permarrebbero allo svolgimento del lavoro qualunque sia l'azienda assegnataria della concessione;

4) cosa intendano fare per eliminare anche nelle altre stazioni ferroviarie e aeroportuali l'illegittimo rapporto di subappalto attuato dalla SAF;

5) in particolare, per quali ragioni la strada ferrata secondaria meridionale abvia (Circumvesuviana), azienda a partecipazione statale, non ancora disdetto la concessione con la SAF, non abbia comunicato preavviso entro il termine previsto del 30 novembre e non abbia ancora fornito alcuna risposta alla richiesta della cooperativa COVES di partecipare ad una normale gara di appalto;

6) quali provvedimenti intendano adottare affinché le citate aziende che operano nel settore dei trasporti abbiano a disdire le concessioni in atto con la SAF e ad indire regolari gare per l'assegnazione del servizio ai più capaci e meritevoli, quali dimostrano di essere gli stessi edicolanti riuniti in cooperativa e quali misure intendano prendere per moralizzare un servizio che deve essere espletato nel pieno rispetto della legge e nell'interesse della collettività. (4-03923)

RISPOSTA. — Talune aziende ferroviarie secondarie hanno a suo tempo concesso alla società SAF di Milano il servizio di vendita al pubblico di giornali, libri ecc. nelle stazioni delle proprie reti. Evidentemente l'affidamento del servizio alla citata società trovava, all'epoca, giustificazione nelle obiettive difficoltà di esperire una normale gara fra aspiranti non facilmente reperibili e nel vantaggio di trattare con un unico contraente. La riassegnazione delle concessioni in parola potrà essere attuata man mano che verranno a scadenza i contratti che vincolano le predette aziende ferroviarie con la società SAF, non potendo ovviamente le aziende stesse esporsi a possibili azioni risarcitorie da parte dell'attuale concessionaria.

A tal fine questo Ministero ha interessato le competenti regioni, che per delega esercitano le funzioni amministrative in materia di ferrovie secondarie, perché invitino le aziende esercenti a dare tempestiva disdetta delle concessioni in atto e ad esperire apposite gare per l'affidamento del servizio in questione. Si assicura, inoltre, che disposizioni nel senso sopraindicato sono state anche impartite alle ferrovie Calabro-Lucane, che dipendono direttamente dal Ministero dei trasporti.

Per quanto concerne, poi, in particolare le ferrovie Circumvesuviana, Cumana e Tramvie provinciali napoletane, si fa presente che le società esercenti hanno già provveduto a dare la disdetta del contratto con la società SAF. Assicurazioni

in tal senso sono pervenute anche dalla società Acotral.

Per quanto attiene la direzione generale dell'aviazione civile, si assicura che in nessuna aerostazione nazionale è stata mai affidata alcuna concessione alla SAF.

Per quanto, invece, riguarda la possibile violazione da parte della SAF della legge n. 1369 del 1960, sulla intermediazione di manodopera, si fa presente che sono stati interessati gli ispettorati del lavoro di Roma, Napoli e Bari, competenti per territorio, per i relativi accertamenti e per l'eventuale deferimento dei responsabili della stessa SAF alla competente magistratura.

Il Ministro dei trasporti: VITTORINO COLOMBO.

FORTUNATO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere la situazione della pratica di pensione del signor Paolo De Mane nato a Francavilla (Potenza) il 14 settembre 1919, ricorso Corte dei conti numero 679116. (4-04826)

RISPOSTA. — Malgrado le più accurate ricerche, non sono stati rintracciati, presso questa Amministrazione, precedenti pensionistici che si riferiscano al signor Paolo De Mane, nato a Francavilla (Potenza) il 14 settembre 1919.

Per altro, da accertamenti effettuati nelle vie brevi presso la procura generale della Corte dei conti, è risultato che il ricorso giurisdizionale n. 679116, segnalato dall'interrogante non riguarda il signor De Mane. Pertanto, al fine di poter effettuare ulteriori ricerche, sarebbe opportuno che l'interessato facesse conoscere gli estremi del provvedimento impugnato e ogni altro elemento utile alla identificazione della relativa pratica.

Il Ministro: PANDOLFI.

FRASCA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

1) ai sensi dell'articolo 17 dell'ordinanza ministeriale 5 gennaio 1978, per in-

dividuare i docenti soprannumerari nelle scuole secondarie al fine del trasferimento d'ufficio si deve tenere conto delle documentate esigenze di famiglia e della complessiva anzianità di servizio di ruolo;

2) a tenore dell'articolo 52 della stessa ordinanza ministeriale 5 gennaio 1978, allo scopo di individuare i docenti da utilizzare nelle scuole secondarie in cui si determinano situazioni di soprannumero, bisogna tener conto delle esigenze di famiglia e della complessiva anzianità di servizio di ruolo e non di ruolo riconoscibile;

3) i presidi soltanto in settembre di ogni anno sono in grado di conoscere le contrazioni o soppressioni di posti o di cattedre — se ritenga opportuno chiarire, con apposita circolare, che, anche entro il 20 settembre di ogni anno i presidi delle scuole secondarie debbano procedere, negli istituti in cui si determinano situazioni di soprannumero di docenti, alla compilazione delle graduatorie previste dall'articolo 17 della richiamata ordinanza ministeriale 5 gennaio 1978 per individuare i docenti in soprannumero sia per essere utilizzati sia per essere, poi, trasferiti d'ufficio.

L'interrogante, all'uopo, precisa che attualmente le interpretazioni dei presidi, in materia, sono varie e contrastanti e determinano, spesso, la illegale perdita delle sedi di alcuni docenti di ruolo a vantaggio di altri; per la quale cosa si ritiene che un preciso chiarimento sia urgente e necessario. (4-04745)

RISPOSTA. — L'ultima ordinanza ministeriale, emessa in data 5 gennaio 1978 per disciplinare i trasferimenti, i passaggi e le assegnazioni provvisorie del personale direttivo e docente di ruolo, ha dato luogo a qualche perplessità e difficoltà di applicazione, in quanto si è dovuto modificare la tabella di valutazione precedentemente adottata.

Premesso, ad ogni modo, che gli articoli 17 e 52 della suddetta ordinanza pre-

vedono, a cura dei singoli presidi, la formazione di graduatorie al fine di individuare, rispettivamente, i docenti da trasferire di ufficio, o da utilizzare in altri istituti, si chiarisce che univoci sono i criteri stabiliti per la complicazione di tali graduatorie. In particolare, la discordanza riscontrabile tra i due articoli sopra citati — laddove il primo si riferisce alla complessiva anzianità di servizio, ed il secondo alla complessiva anzianità di servizio di ruolo e non di ruolo riconoscibile — è solo formale e non sostanziale; infatti, la complessiva anzianità di servizio, in conformità delle indicazioni contenute nella tabella C allegata all'ordinanza, cui entrambi gli articoli si riferiscono, comprende sia il servizio di ruolo, sia quello non di ruolo riconoscibile.

Quanto, poi, all'opportunità di invitare i capi di istituto, affinché predispongano le summenzionate graduatorie fin dall'inizio dell'anno scolastico, si ricorda che la disciplina, regolante la posizione dei docenti di ruolo in soprannumero, è contenuta nell'ordinanza annuale, prevista dagli articoli 68 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, relativa ai trasferimenti ed alle assegnazioni provvisorie. Detta ordinanza, per esigenze di carattere organizzativo, viene pubblicata, tradizionalmente, nel corso dell'anno scolastico, né sembra possibile anticiparne di molto l'emissione, considerate soprattutto le difficoltà, per i docenti interessati al trasferimento, di conoscere e valutare con notevole anticipo le proprie esigenze.

Va chiarito, inoltre, che l'individuazione del soprannumero, all'inizio dell'anno scolastico, ai fini della utilizzazione e successivamente, nel corso dell'anno, ai fini del trasferimento, cade, necessariamente, sotto la disciplina di due distinte ordinanze. Tale procedura, di regola, fa sì che il personale individuato come soprannumerario ai fini della utilizzazione, coincide con quello in soprannumero ai fini del trasferimento. Si desidera, tuttavia, assicurare che, in sede di emanazione della prossima ordinanza, non si mancherà di

riesaminare la questione, allo scopo di evitare per il futuro ogni possibile difficoltà interpretativa.

Il Sottosegretario di Stato: FRANCA FALCUCCI.

FRASCA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che, ai sensi dell'articolo 52 dell'ordinanza ministeriale 5 gennaio 1978 riguardante trasferimenti, passaggi ed assegnazioni provvisorie nelle scuole secondarie, va considerata la complessiva anzianità di servizio di ruolo e non di ruolo riconoscibile all'annessa tabella allegato C mentre, ai sensi dell'articolo 70, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, per il trasferimento d'ufficio dei docenti in caso di soppressione di posto o di cattedra, si dovrebbe tenere conto della complessiva anzianità di servizio di ruolo (compresa, quindi, anche la frazione di anno) e non anche di ruolo riconoscibile — se ravveda l'opportunità di chiarire se per il servizio prestato nel ruolo di appartenenza, senza soluzione di continuità, negli ultimi cinque anni scolastici nella stessa scuola debba essere ugualmente attribuito il punteggio previsto in aggiunta, in caso di trasferimento d'ufficio per soppressione del posto, dovendosi considerare servizio di ruolo anche quello non di ruolo riconoscibile ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 che, infatti, è valido, agli effetti giuridici ed economici, *ex tunc*; oppure se soltanto il servizio di ruolo debba essere considerato e valutato per il trasferimento d'ufficio in caso di soppressione di posto o di cattedra come precisa l'articolo 70, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

L'interrogante chiede di sapere, altresì, se saranno emanate, ai sensi dell'articolo 4, n. 11, della legge 3 luglio 1973, n. 477, particolari garanzie per i trasferimenti d'ufficio dei docenti delle scuo-

le secondarie in caso di soppressione di posto o di cattedra rispettando la posizione prioritaria acquisita in base alla graduatoria provinciale o nazionale che ha dato luogo alla nomina in ruolo.

(4-04748)

RISPOSTA. — Si chiarisce con riferimento anche a quanto fatto presente all'interrogante in riscontro all'interrogazione n. 4-04745 che, in conformità di quanto stabilito con l'ordinanza ministeriale del 5 gennaio 1978, i criteri in base ai quali viene valutata la complessiva anzianità di ruolo, ai fini del trasferimento d'ufficio, sono identici a quelli previsti per i trasferimenti a domanda.

In particolare, il servizio non di ruolo, riconoscibile ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, deve essere considerato servizio di ruolo anche ai fini dei trasferimenti dei docenti in soprannumero. Di conseguenza, non vi sono discrepanze tra le disposizioni contenute nell'articolo 52 della succitata ordinanza — che fa cenno, com'è noto, alla complessiva anzianità di servizio, di ruolo e non di ruolo, riconoscibile — e la normativa prevista dall'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974 che, ai fini della scelta del personale da trasferire in caso di soppressione di posto o di cattedra, parla di complessiva anzianità di servizio di ruolo. Infatti, l'articolo 17 della medesima ordinanza, con il quale viene disciplinato il trasferimento d'ufficio di cui al menzionato articolo 70, dispone che la complessiva anzianità di servizio, alla quale dovrà aversi riguardo per il trasferimento in questione, deve essere valutata sulla base dei criteri e dei punteggi fissati dall'annessa tabella C. Secondo tali criteri, l'anzianità complessiva di servizio, al riguardo valutabile, è sia quella di ruolo, sia quella non di ruolo riconoscibile.

Con la circolare ministeriale del 9 marzo 1978, n. 69, è stato, poi, chiarito che il servizio riconoscibile entro i limiti stabiliti dall'articolo 81 del sopraindicato

decreto del Presidente della Repubblica n. 417, non è, invece, computabile ai fini del punteggio da attribuire per la continuità di servizio presso la scuola di titolarità, sia per quanto riguarda i trasferimenti a domanda sia per quanto si riferisce a quelli d'ufficio.

Il Sottosegretario di Stato: FRANCA FALCUCCI.

FURIA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se sia informato della situazione venutasi a creare nell'ospedale provinciale neuropsichiatrico di Vercelli a seguito della istruttoria aperta dalla magistratura nei confronti del direttore dell'ospedale provinciale neuropsichiatrico, professor Baldassarre Buffa, per falso ideologico in atto pubblico e interesse privato in atti d'ufficio.

L'interrogante ritiene in particolare di dover segnalare che, in presenza di tale procedimento giudiziale, la giunta provinciale ha legittimamente provveduto alla sospensione cautelare del professor Buffa, il quale, tuttavia, anziché ottemperare al disposto della giunta, lo ha del tutto ignorato, reagendo addirittura con atteggiamenti inurbani o minacce verbali al richiamo fattogli dall'assessore provinciale competente.

Tutto ciò premesso, l'interrogante chiede altresì di conoscere in quale modo intenda intervenire affinché l'amministrazione provinciale di Vercelli possa assolvere pienamente al proprio ruolo istituzionale al fine di garantire il normale svolgimento dell'attività dell'ospedale provinciale neuropsichiatrico e la necessaria assistenza ai degenti. (4-00016)

RISPOSTA. — Il giudice istruttore del tribunale di Vercelli ebbe a comunicare al presidente della giunta provinciale, con nota 16 giugno 1976, n. 2675-75 Reg, G I, per le eventuali determinazioni ai sensi dell'articolo 6 del regio decreto 28 maggio 1931, n. 602, che in data 19 gennaio 1976 aveva disposto un procedimento

istruttorio formale nei confronti del dottor Baldassarre Buffa, direttore dell'ospedale psichiatrico di Vercelli, per i reati previsti dagli articoli 324 e 479 del codice penale, relativamente ai fatti commessi in Vercelli nella sua qualità di direttore del predetto nosocomio fino al 1974.

Con provvedimento 25 giugno 1976, notificato il giorno successivo all'interessato, l'assessore anziano, in sostituzione del presidente della giunta provinciale, assente per malattia, sospese cautelatamente il professor Buffa dalle funzioni a decorrere dal giorno della notifica.

Con deliberazione d'urgenza 25 giugno 1976, n. 949, la giunta provinciale ratificò il provvedimento di sospensione ed affidò l'incarico di direzione alla dottoressa Luisa Campi, primario anziano. Avverso detto provvedimento il professor Buffa ha presentato ricorso al tribunale amministrativo regionale, chiedendo l'annullamento dello stesso, previa sospensione dell'atto impugnato.

La giunta provinciale di Vercelli, con deliberazione 1° luglio 1976, n. 950, ha autorizzato il presidente a costituirsi in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso presentato dal Buffa; senonché il tribunale amministrativo regionale, con ordinanza 13 luglio 1976, ha accolto la domanda incidentale di sospensione presentata dal Buffa.

Nel frattempo, il comitato regionale di controllo con ordinanza 16 luglio 1976 ha annullato la deliberazione di sospensione cautelare, ritenendola illegittima per violazione di legge. L'amministrazione provinciale ha, quindi, reintegrato il professor Buffa nelle sue funzioni, a decorrere dal 17 luglio 1976.

In data 9 marzo 1977 il tribunale amministrativo si pronunciava sul ricorso in questione dichiarandolo improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse, in considerazione del fatto che nei confronti del predetto direttore era stata revocata la sospensione cautelativa da parte dell'amministrazione provinciale.

Il Ministro: TINA ANSELMI.

FURIA. — *Ai ministri dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se siano informati dei gravi atti di violenza compiuti dall'industriale tessile Giovanni Gremmo, amministratore delegato della Filatura e tessitura di Tollegno (Vercelli), contro gruppi di lavoratori impegnati in un'azione sindacale di picchettaggio, promossa dalla federazione unitaria CGIL-CISL-UIL davanti all'azienda, intesa a contrastare il ricorso arbitrario al lavoro straordinario, e precisamente: sabato 4 febbraio 1978, quando ha sferrato un pugno ad un occhio all'operaia Maura Carli di 22 anni (giudicata guaribile in dieci giorni) e sabato 11 febbraio 1978, quando con la propria auto si è scagliato contro un gruppo di lavoratori, alcuni dei quali sono stati investiti di striscio e due di essi hanno dovuto ricorrere al pronto soccorso (lo stesso vicequestore dottor De Feo, presente con alcuni agenti di pubblica sicurezza, si è potuto sottrarre appena in tempo all'investimento).

L'interrogante fa presente che, in spreghio a quanto stabilito dall'articolo 30 del contratto collettivo nazionale di lavoro dei tessili circa la contrattazione del lavoro straordinario, l'industriale Gremmo ha rifiutato di discutere con la rappresentanza sindacale aziendale prima e in sede di unione industriale poi. L'atteggiamento antisindacale del Gremmo è tanto più grave in quanto le aziende da lui dirette hanno fatto frequentemente ricorso alle sovvenzioni dello Stato: nel solo anno 1977 sono stati concessi finanziamenti pubblici a tasso agevolato del valore di 756 milioni alla Filatura di Tollegno e di 810 milioni alla Bozzalla e Lesna (altra azienda diretta dal Gremmo).

Tutto ciò premesso e considerato che tali episodi accrescono in modo preoccupante la tensione esistente in tutto il Biellese per alcune vertenze aperte in difesa dell'occupazione e per l'applicazione del recente contratto integrativo biellese, disatteso dalla unione industriale (per il 24 febbraio 1978 è già stato proclamato uno sciopero generale unitario dei lavoratori biellesi), l'interrogante chiede altresì di sa-

pere in quale modo intendano intervenire — al di là dell'azione giudiziaria già in corso sui reati compiuti dal Gremmo — per impedire che simili episodi si possano ripetere in futuro e, più in generale, per indurre l'unione industriale biellese ad una corretta applicazione degli accordi sindacali sottoscritti. (4-04551)

RISPOSTA. — La vertenza insorta tra la Filatura e tessitura di Tollegno e le organizzazioni sindacali dei lavoratori per la effettuazione non concordata di lavoro straordinario, è stata composta presso la sezione di Biella dell'ufficio del lavoro in data 22 febbraio 1978 con la firma di un accordo aziendale che prevede l'osservanza della relativa normativa di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro e al contratto integrativo stipulato per le aziende del biellese.

A tal fine si è convenuto che il datore di lavoro comunicherà trimestralmente, alla rappresentanza aziendale sindacale, l'organico globale distinto tra operai e impiegati, le ore straordinarie effettuate in ciascun reparto e le previsioni sul ricorso al lavoro straordinario per il trimestre successivo.

Venuti a cessare i motivi di contrasto, sui quali vi era stato l'iniziale rifiuto alla trattativa da parte del responsabile dell'azienda con la conseguente esasperazione dell'azione sindacale, la situazione presso la Filatura e tessitura di Tollegno si è normalizzata.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: SCOTTI.

GASPARI E DEL DUCA. — *Ai Ministri dei trasporti e degli affari esteri.* — Per sapere:

a) se siano ancora vigenti gli accordi di reciprocità stipulati nel passato con vari paesi europei produttori di autoveicoli, sulla base dei quali viene consentita l'importazione in Italia, in deroga alle disposizioni di legge vigenti, di autoveicoli equipaggiati con parabrezza di tipo tem-

perato anziché di tipo stratificato e, nella ipotesi affermativa, per esprimere la loro viva preoccupazione per i gravi pericoli cui è sottoposta un'alta percentuale di automobilisti italiani, soprattutto ove si consideri che l'importazione di veicoli stranieri ha raggiunto nel corso del 1976 la percentuale del 40 per cento delle immatricolazioni;

b) in quale epoca il Ministro dei trasporti intenda procedere alla denuncia degli accordi di reciprocità, per adeguare tutti gli autoveicoli immatricolati in Italia, ivi compresi gli autoveicoli di importazione, alla legislazione attualmente vigente in materia (decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 392, e decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1959, n. 420), che impone l'uso di parabrezza in vetro stratificato. (4-04254)

RISPOSTA. — Gli accordi di reciprocità, stipulati nel passato con vari paesi europei produttori di autoveicoli ed in particolare con la Francia, la Germania, l'Olanda, ed il Regno Unito, erano stati previsti al solo fine di superare una situazione di emergenza, che avrebbe avuto gravissimi riflessi anche per l'industria nazionale; essi avevano infatti carattere provvisorio in attesa dell'emanazione di una normativa internazionale sostitutiva, che solo recentemente si sta avviando a soluzione sia in sede CEE, a Bruxelles, sia in sede ECE-ONU a Ginevra.

Per quanto riguarda in particolare i vetri di sicurezza, è stato recentemente approvato a Ginevra un regolamento, del quale si attende la ufficializzazione da parte delle Nazioni Unite, in base all'accordo di Ginevra del 20 marzo 1956 al quale il regolamento stesso verrà allegato. Dopo tale ufficializzazione verrà esaminata la possibilità di accertare il regolamento e di denunciare quindi gli accordi relativi ai detti parabrezza con la Francia, la Germania e l'Olanda.

Per quanto riguarda invece gli accordi stipulati con il Regno Unito non esiste più alcun problema, poiché gli stessi sono stati concordemente denunciati dal Regno Unito

e dall'Italia alla data del 30 settembre 1977. Sembra comunque utile sottolineare che il problema si è recentemente assai ridimensionato, in quanto buona parte dei veicoli prodotti in Francia e la maggioranza di quelli prodotti in Germania vengono già volontariamente equipaggiati con parabrezza in vetro stratificato del tipo migliorato (HPR) del tutto conforme alle specificazioni previste dal regolamento ECE-ONU.

Nel rammentare infine che i parabrezza in vetro temperato, consentiti dagli accordi di reciprocità, debbono sottostare alle severe norme tecniche emanate dalle amministrazioni competenti dei paesi di origine, si fa presente che, con tutta probabilità, i parabrezza stessi verranno in futuro comunque ammessi, in sede europea ed in via definitiva, per gli autoveicoli non sviluppanti velocità superiori a 120 chilometri orari. Ciò in quanto il progetto di regolamentazione CEE, a suo tempo predisposto dalla commissione ed appoggiato dall'Italia, Danimarca e Belgio, prevede esplicitamente tale possibilità, osteggiata dalla Francia, Germania e Regno Unito che vogliono lasciare piena libertà di scelta anche per i veicoli suscettibili di velocità superiori a 120 chilometri orari.

Il Ministro dei trasporti:
VITTORINO COLOMBO.

GIORDANO. — *Ai Ministri del tesoro e della pubblica istruzione.* — Per conoscere le ragioni per cui le pratiche relative al conteggio ed adeguamento degli stipendi del personale docente e non docente dell'università di Torino vengano espletate con eccessiva lentezza (circa 30 pratiche dall'aprile 1977 a tutt'oggi); nonostante il distacco dall'università di cinque-sei impiegati amministrativi che aiutano i dipendenti del Tesoro, la messa a punto sui calcolatori dell'università e del politecnico di un programma - richiesto anche da altre università - e la collaborazione di diversi docenti universitari.

L'interrogante fa rilevare che su 2.200 dipendenti circa mille hanno pratiche da

sistemare; molte di queste sono pervenute all'ufficio provinciale del Tesoro di Torino — dopo il passaggio attraverso la Corte dei conti — nel 1973 e riguardano gli anni a partire dal 1970-1971; diversi dipendenti sono stati costretti a ripetere la domanda di non caduta in prescrizione.

L'interrogante chiede anche di conoscere come il Ministero intenda ovviare alla situazione lamentata che sancisce una reale ingiustizia non solo in confronto ad altri settori (industria, commercio, ecc.), ma anche di altre università ove i conteggi vengono aggiornati di continuo dai relativi uffici provinciali del Tesoro.
(4-03947)

RISPOSTA. — La direzione provinciale del Tesoro di Torino, avvalendosi anche della collaborazione, per altro non continua, di personale distaccato dell'università, ha espletato nel periodo da aprile a dicembre 1977, circa 1200 pratiche relative al personale docente e non docente dello stesso ateneo ed ha disposto nel periodo gennaio-aprile del 1978, 350 aggiornamenti di altrettante partite di spesa fissa, in applicazione di provvedimenti individuali.

Ciò premesso, deve darsi atto che presso l'ufficio periferico in questione esiste effettivamente il problema del lavoro arretrato. Tuttavia, per valutarne la reale portata, e quindi predisporre gli adeguati rimedi, occorre definire le esatte dimensioni che non si circoscrivono alla sede di Torino.

La situazione di quella direzione provinciale del Tesoro, infatti, è in via di massima non dissimile da quella delle altre sedi, in quanto comuni sono le cause, identificabili essenzialmente nel concorso di due fattori: per un verso, l'organico si è depauperato per effetto del massiccio esodo di impiegati, che si sono avvalsi dei benefici del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972 e della legge n. 336 del 1970; per altro verso, il carico di lavoro è progressivamente aumentato per effetto del continuo aumen-

to di incombenze attribuite alle direzioni provinciali del Tesoro a seguito del decentramento di funzioni e dell'emanazione di numerosissimi provvedimenti legislativi di carattere generale che si sono susseguiti in questi ultimi anni a ritmo crescente. Si è venuta così a creare nei predetti uffici una notevole mole di arretrato, che ha determinato uno stato di disagio nel personale e, per la tardiva corresponsione delle competenze spettanti, un vivo malcontento nelle vaste categorie di cittadini amministrati.

Il Tesoro si è naturalmente dato carico del problema ed ha intrapreso le iniziative rientranti nelle sue possibilità per una concreta soluzione. Sul piano operativo si ritiene che la situazione possa migliorare entro breve tempo sia con la realizzazione di una maggiore e migliore meccanizzazione dei servizi di istituto, sia con l'apporto dei giovani che sono assunti presso le direzioni provinciali del Tesoro a norma dell'articolo 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285 sull'occupazione giovanile.

Per quanto attiene a quest'ultima iniziativa, si precisa che presso la direzione provinciale del Tesoro di Torino sono stati chiamati a presentare servizio 18 unità della carriera di concetto, 25 della carriera esecutiva e cinque di quella ausiliaria che potranno dare sicuramente un valido contributo per il ripristino delle condizioni di normalità del lavoro nello stesso ufficio.

Il Ministro del tesoro: PANDOLFI.

GIORDANO. — *Ai Ministri dei trasporti e della difesa.* — Per conoscere:

1) se siano al corrente del fatto che la ricostruzione del ponte sulla ferrovia del Sempione, crollato durante l'alluvione del novembre 1977, diventa sempre più urgente per l'importanza della arteria ferroviaria internazionale a cui serve;

2) se ritengano indispensabile accelerare i tempi di ricostruzione di tale ponte, che sta avvenendo ad opera di squa-

dre militari, considerando il valore del servizio industriale e turistico a cui corrisponde la linea ferroviaria. All'interrogante risulta che se alle due squadre militari che attualmente prestano la loro opera per la ricostruzione del ponte, fosse aggiunta una terza squadra, anche non completa, che possa lavorare anche il sabato pomeriggio e la domenica, sarebbe possibile anticipare di 20 giorni la conclusione della ricostruzione;

3) quali provvedimenti intendano adottare per accelerare la suddetta ricostruzione. (4-04612)

RISPOSTA. — L'esigenza di accelerare la esecuzione dell'attraversamento provvisorio sul fiume Toce, per giungere al più presto alla riattivazione della linea ferroviaria del Sempione, è stata vivamente sentita sia da questa Amministrazione sia da quella della Difesa, che, nel concordare le modalità tecniche e organizzative dei lavori, hanno previsto la massima utilizzazione possibile del personale militare disponibile.

Completate le opere in terra e murarie, anche il montaggio della travata scomponibile SKB, iniziato da un distaccamento del genio ferrovieri il 15 febbraio 1978, è stato già ultimato. La successione delle operazioni e l'afflusso dei materiali non hanno subito ritardi grazie all'impegno ed alla abnegazione dei militari che, anche in condizioni atmosferiche decisamente avverse, hanno lavorato con doppi turni. Attualmente sono in corso le operazioni per la definitiva sistemazione della medesima travata sugli apparecchi di appoggio posti sulle pile. Il ripristino della circolazione avverrà sulla deviated provvisoria, realizzata con il varo di detto ponte, a partire dal giorno 27 maggio 1978.

Per quanto riguarda il ripristino dell'attraversamento definitivo, si informa che è stato ultimato il recupero delle travate metalliche, che erano in opera sul ponte crollato e si sta predisponendo per la loro riparazione, al fine di riutilizzarle nella

ricostruzione dell'opera, il cui progetto è in corso di approntamento.

Il Ministro dei trasporti:
VITTORINO COLOMBO

GIOVANARDI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — atteso che:

con circolare del 30 dicembre 1976, n. 4075/E il ministro della difesa ha emanato il nuovo statuto tipo per i CRAL delle forze armate;

in numerose assemblee i lavoratori hanno definito tale statuto coercitivo e lesivo del diritto di ogni cittadino di associazioni liberamente —

a) se risponda a verità il fatto che il nuovo statuto è scaturito da un accordo bilaterale tra Ministero della difesa e direzione generale ENAL senza che siano stati ascoltati i rappresentanti sindacali dei lavoratori civili del Ministero della difesa;

b) cosa intenda fare per garantire un ordinamento più democratico che risponda alla legittima attesa dei lavoratori ed ai principi del libero associazionismo. (4-01824)

RISPOSTA. — La circolare citata dall'interrogante risponde all'esigenza più volte rappresentata, anche in sede sindacale, di modificare lo statuto-tipo dei CRAL della Difesa, approvato dal ministro nel 1954, al fine di rendere elettive le cariche previste dallo statuto stesso.

Con successiva circolare in data 12 gennaio 1977, sono stati apportati ulteriori ritocchi al nuovo statuto, in modo da stabilire che il presidente è eletto dal consiglio direttivo fra i soci.

Non sono stati, invece, modificati i criteri di composizione degli organi collegiali, secondo cui, mentre i membri civili del consiglio direttivo e un membro effettivo e i due supplenti del collegio sindacale sono eletti da parte degli impiegati ed operai iscritti, vengono nominati dalla autorità militare i rappresentanti degli uf-

ficiali e sottufficiali, nonché gli altri due membri effettivi del collegio sindacale.

A seguito delle modifiche apportate allo statuto tipo dei CRAL, la quasi totalità dei sodalizi esistenti nell'ambito della Difesa ha provveduto al rinnovo degli organi direttivi secondo le norme dello statuto stesso.

Si fa presente, infine, che l'Amministrazione è, comunque, pienamente disponibile ad adeguarsi, anche in accordo con le organizzazioni sindacali, ad eventuali nuovi orientamenti che dovessero emergere sulla tematica del tempo libero.

Il Ministro: RUFFINI

GUARRA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi per i quali al signor Giuseppe Cortiglia, nato a Pollica (Salerno) il 7 novembre 1917, non sia stata ancora liquidata la pensione nonostante che la sua posizione sia stata già riconosciuta dallo INPS di Salerno dal 10 aprile 1976.

(4-04645)

RISPOSTA. — La sede provinciale dell'INPS di Salerno, opportunamente interessata, ha precisato che il signor Giuseppe Cortiglia, a seguito di domanda di pensione per invalidità presentata tramite il patronato IPLAS in data 31 gennaio 1976, fu sottoposto a visita medica in data 10 aprile 1976 e riconosciuto invalido.

La predetta sede ha fatto, per altro, presente che non è stato possibile dare corso alle ulteriori operazioni di liquidazione della prestazione in quanto la documentazione relativa ai periodi di lavoro dall'interessato svolti in Germania ed in Gran Bretagna, necessaria ai fini della definizione della pratica di pensione di che trattasi — richiesta tramite il predetto ente di patronato sin dal 7 febbraio 1977 — non è stata finora dal medesimo prodotta.

Si assicura, pertanto, che sarà provveduto alla liquidazione della prestazione

spettante all'assicurato non appena in possesso della citata documentazione il cui invio è stato recentemente sollecitato.

Il Ministro: SCOTTI

LABRIOLA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere quali iniziative il Governo voglia adottare perché l'isola d'Ischia (Napoli) la cui popolazione stabile è di per sé elevata ed aumenta notevolmente nel periodo estivo, sia dotata di adeguata attrezzatura sanitaria almeno per ciò che concerne il pronto-soccorso, anche considerato il grave episodio verificatosi in questi giorni, quando un bambino colpito da preoccupante affezione difterica, ha dovuto essere trasportato d'urgenza all'ospedale Cotugno di Napoli via elicottero, grazie all'encomiabile e immediato intervento del pronto-soccorso, del 113 di Napoli e della guardia di finanza, mancando sull'isola il siero necessario per le prime cure vitali. (4-03190)

RISPOSTA. — La materia concernente l'assistenza sanitaria ospedaliera, com'è noto, è stata trasferita alla competenza degli organi regionali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4.

In presenza di detta normativa, nessun diretto intervento dello scrivente viene legittimato in ordine a quanto prospettato.

Nel caso si riferiscono, pertanto, i seguenti dati qui trasmessi dal commissario del Governo per la regione Campania, interessato in proposito dallo scrivente.

L'ospedale Anna Rizzoli di Lacco Ameno d'Ischia è in grado, per organici, per attrezzature e per organizzazione, di affrontare in qualsiasi momento ogni evento morboso sia di carattere elettivo sia di pronto soccorso. L'ospedale è organizzato in modo di avere in servizio ininterrottamente — 24 ore su 24 — un idoneo pronto soccorso medico e chirurgico.

Nello stesso operano, oltre ai servizi generali di radiologia, di analisi chimico-cliniche e di anestesologia e rianimazione,

le seguenti specialità: medicina, chirurgia, ostetricia, pediatria, ortopedia. Inoltre è fornito di tutte le specialità medicinali e di tutti i vaccini e sieri (compreso quello antidifterico), nonché di una emoteca.

L'organico sanitario nel periodo estivo viene opportunamente potenziato per fronteggiare le maggiori esigenze connesse all'afflusso turistico. Non risulta che nella scorsa estate vi siano stati ricoveri al pronto soccorso dell'ospedale per casi di sospetta infezione difterica.

Il Ministro: TINA ANSELMI.

LODI FAUSTINI FUSTINI ADRIANA E BOSI MARAMOTTI GIOVANNA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

1) la legge dell'11 febbraio 1961, n. 264, e il relativo regolamento affidano alla competenza dei comuni la tutela sanitaria, compresa l'igiene mentale e lo sviluppo psicofisico, della popolazione scolastica;

2) l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, trasferiva le funzioni amministrative in materia di medicina scolastica alle regioni;

3) gli articoli 27 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ripetono chiaramente il trasferimento ai comuni delle funzioni amministrative relative alla prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di invalidità e di inabilità fisica, psichica e sensoriale, all'assistenza scolastica concernenti tutte le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare l'assolvimento dell'obbligo scolastico, compresi specificatamente gli interventi di assistenza medico-psichica;

4) negli scorsi anni scolastici, nonostante la chiarezza delle disposizioni legislative e le soddisfacenti attrezzature e servizi medico-psicopedagogici apprestati dai comuni dell'Emilia Romagna, il sovrintendente regionale ai provveditorati agli studi ha sempre escluso i comuni dalle convenzioni (e quindi dal contributo finanziario

ministeriale) per le *équipes* medico-psicopedagogiche che contraeva invece con l'Ente nazionale per la protezione morale del fanciullo (ENPMF);

5) il sovrintendente regionale ai provveditorati agli studi ha giustificato l'esclusione dei comuni dalle convenzioni con le disposizioni ministeriali che avrebbero impedito di contrarre convenzioni con nuovi enti dovendosi rinnovare solo quelle preesistenti —:

a) per quali motivi il Ministero abbia recentemente stipulato convenzioni per i servizi medico-psicopedagogici nelle scuole con una cooperativa denominata Centro emiliano servizi e attività sociali — CESAS che, pur avendo fra gli 11 soci fondatori il presidente provinciale dell'Ente nazionale per la protezione morale del fanciullo e i suoi familiari, pur essendo la stessa persona a ricoprire contemporaneamente la carica di presidente del CESAS e dell'ENPMF, pur avendo fissato la sua sede negli stessi ambienti dell'ENPMF, il CESAS si configura come un nuovo ente;

b) se, e in quale misura, il Ministero della pubblica istruzione abbia assegnato al CESAS, come avveniva per l'ENPMF, insegnanti ordinari del ruolo normale e personale direttivo della scuola elementare;

c) a quanto ammontino i finanziamenti concessi dal Ministero della pubblica istruzione al CESAS per gli anni scolastici 1976-77 e 1977-78, non apparendo corretto il modo con cui tale ente tende a farsi appoggiare dai consigli di circolo della provincia di Bologna, come è avvenuto a Casalecchio di Reno, presentando i propri servizi come gratuiti, quando è noto che tale gratuità è pagata dallo Stato;

d) quale rapporto esista fra la riduzione di 1 miliardo di entrate, registrate dall'ENPMF dal 1976 al 1977, derivanti in gran parte dalle convenzioni del Ministero della pubblica istruzione e dalle nuove entrate di cui può disporre il nuovo ente subentrando ai precedenti rapporti di convenzionamento;

e) se ravvisi in tale operazione trasformistica (non nuova per l'ENPMF tra-

sformatosi, nel corso del tempo, da ente privato in ente morale e indi in IPAB nazionale) un ennesimo tentativo di mantenere comunque, sia pure sotto la nuova veste giuridica di cooperativa, i finanziamenti statali, nonostante le disposizioni contrarie delle leggi vigenti;

f) quali provvedimenti immediati intenda assumere perché in Emilia Romagna i provveditori agli studi applichino correttamente le disposizioni di legge in materia di assistenza medico-psico-pedagogica alla popolazione scolastica ripetute dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616.

(4-04431)

RISPOSTA. — Delegati dal Ministero a stipulare le convenzioni per il servizio socio-psico-pedagogico sono i provveditori agli studi e non i sovrintendenti regionali.

Da un riscontro relativo agli anni scolastici 1975-76, 1976-77 e 1977-78 si rileva che nell'Emilia Romagna sono state stipulate:

a) 47 convenzioni per l'anno scolastico 1975-76 di cui otto con l'ENPMF, 11 con il CESAS e ben 38 con comuni, consorzi intercomunali, consorzi socio-sanitari;

b) 40 convenzioni per l'anno scolastico 1976-77 di cui sette con l'ENPMF una con il CESAS e 32 con comuni, consorzi intercomunali e consorzi socio-sanitari;

c) 39 convenzioni per l'anno scolastico 1977-78 di cui cinque con il CESAS, una con il CESPES e 33 con consorzi intercomunali e socio-sanitari.

Da questi dati è agevole rilevare come siano proprio i consorzi intercomunali e socio-sanitari i destinatari del maggior numero di convenzioni. Deve anche evidenziarsi che il Ministero, con le circolari relative al servizio socio-psico-pedagogico, emanate negli anni scolastici in esame, ha autorizzato i provveditori a rinnovare, effettuare sostituzioni o stipulare nuove convenzioni entro la spesa a disposizione di ciascuna provincia; spesa che, per l'anno scolastico 1976-77 è stata ridotta del 25 per cento, rispetto all'anno scolastico

1975-76, tenuto conto della disponibilità di bilancio.

Ciò premesso, si fa presente che:

1) il Ministero delega i provveditori agli studi alla stipula delle convenzioni, e solo i provveditori prendono contatti con i vari enti. Nuove convenzioni potevano essere stipulate, nell'ambito delle disponibilità, anche con il CESAS in quanto ente dotato di personalità giuridica;

2) per l'anno scolastico 1977-78 sono stati comandati presso il CESAS 13 insegnanti elementari ai sensi dell'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417. I comandi in questione appaiono perfettamente legittimi, dal momento che gli insegnanti sono stati richiesti per lo svolgimento di compiti inerenti ad attività formative, educative ed assistenziali nell'ambito dell'istruzione primaria, così come previsto dal citato articolo 79;

3) nell'anno scolastico 1976-77 il CESAS ha stipulato, nell'Emilia-Romagna, una sola convenzione, per un impegno di spesa di lire 14.407.200, e per l'anno scolastico 1977-78 cinque convenzioni, per un impegno di spesa di lire 62.925.930; non risulta pertanto che l'ente in parola abbia svolto il servizio gratuitamente;

4) i rapporti tra l'ente del fanciullo ed il CESAS, da una parte, ed il Ministero dall'altra, sono stati sempre limitati alla osservanza delle clausole delle convenzioni. La situazione finanziaria di tali enti, come per altro di tutti quelli che tuttora gestiscono il servizio socio-psico-pedagogico, sfugge al controllo del Ministero che non ha, al riguardo, alcuna specifica competenza. Ne consegue che lo scrivente non è tenuto a conoscere l'entità delle entrate dell'ente del fanciullo.

Per quanto, invece, riguarda i finanziamenti derivanti dalle convenzioni stipulate da questo ente, nella regione Emilia Romagna, si può affermare che essi ammontano:

per l'anno scolastico 1975-76 a lire 100.565.200;

per l'anno scolastico 1976-77 a lire 54.974.600;

come emerge dal prospetto allegato, che riporta i finanziamenti erogati per singole convenzioni.

Il Sottosegretario di Stato:
SPIGAROLI.

MAGRI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e delle partecipazioni statali.* — Per conoscere:

1) le motivazioni che hanno indotto la società Ottica meccanica (OMI) di Roma a licenziare il suo funzionario Sandro Cioci incaricato, dalla stessa azienda, a svolgere una indagine amministrativa;

2) se risponda a verità la notizia che la motivazione ufficiale data dalla direzione dell'OMI a questo licenziamento consiste nel fatto che Sandro Cioci ha reso noto agli operai della fabbrica e al gruppo Gepi (di cui l'OMI fa parte), lo sperpero del denaro pubblico causato da una inefficiente gestione e da irregolarità amministrative;

3) se ritengano grave e inammissibile tale licenziamento e se ritengano di dover intervenire nel merito della vicenda e sulla gestione della Gepi che, come anche questo episodio dimostra, necessita di una verifica puntuale. (4-03930)

RISPOSTA. — La società OMI (Ottica meccanica italiana), a seguito delle contestazioni mosse dal competente ispettorato del lavoro, ha reso noto che il lavoratore Sandro Cioci venne licenziato per aver reso pubbliche dichiarazioni ritenute offensive nei confronti della direzione nonché lesive della riservatezza amministrativa della società.

La società ritenne, al momento del licenziamento, che il Cioci non aveva ricevuto un incarico formale circa una specifica indagine definita negli obiettivi e nei limiti.

Comunque la questione è stata risolta avendo la società revocato il licenziamento del predetto lavoratore.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: SCOTTI.

MANFREDI MANFREDO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere -

rilevata la presenza in Liguria dei licei artistici statali di Genova e Savona, del liceo artistico comunale di Genova, dell'istituto d'arte statale di Chiavari con una frequenza complessiva di circa 2 mila giovani cui è preclusa la prosecuzione degli studi artistici a livello accademico se non in sedi situate al di fuori della regione ligure;

rilevato che l'assenza in Liguria di istituti di cultura artistica superiore di competenza dello Stato, menoma gravemente l'esercizio del diritto allo studio da parte di tutti i giovani che vivono nella regione;

rilevata la necessità di costituire i futuri quadri dirigenti e insegnanti delle scuole medie superiori di indirizzo artistico previste nel quadro della imminente riforma;

constatata l'esigenza in Genova dell'accademia linguistica di belle arti, erede di una grande tradizione di studi artistici e le cui benemeritenze in tale campo sono universalmente riconosciute;

constatata l'impossibilità di dare una adeguata copertura finanziaria all'istituzione in Genova di un'accademia statale di belle arti a causa della grave difficoltà da parte del competente Ministero di fornire una adeguata copertura finanziaria;

viste le richieste di riconoscimento del valore legale dei corsi organizzati dall'accademia linguistica di belle arti e dei titoli da essa rilasciati avanzate dalla giunta comunale e dalla giunta provinciale di Genova con deliberazioni adottate rispettivamente in data 17 maggio e 14 aprile 1977;

constatata la disponibilità dichiarata da tali enti locali a fornire all'accademia linguistica di belle arti ogni possibile collaborazione nell'ambito delle loro rispettive competenze - se ritenga opportuno dare riconoscimento legale ai corsi ed ai titoli di studio rilasciati dall'accademia linguistica di belle arti anche al fine di una riabilitazione ed utilizzazione integra-

le delle risorse dell'accademia stessa, ridotta diversamente a non poter far fronte neppure più al mantenimento dei suoi attuali corsi e perciò alla propria funzione didattica primaria. (4-04052)

RISPOSTA. — Non risulta pervenuta a questo Ministero formale istanza di riconoscimento legale dei corsi istituiti dalla Accademia linguistica di belle arti di Genova.

Si informa, tuttavia, che recentemente si è tenuto presso questa Amministrazione un colloquio con gli interessati, ai quali sono stati forniti gli opportuni chiarimenti circa la documentazione da produrre per il riconoscimento legale dei corsi in questione.

Si assicura, comunque, l'interrogante che la domanda, se presentata a questo Ministero, sarà esaminata con la dovuta attenzione.

Il Sottosegretario di Stato:
FRANCA FALCUCCI.

PAZZAGLIA, GUARRA E LO PORTO.
— *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se ritenga opportuno intervenire:

a) perché vengano istituiti nuovi laboratori di prova ad integrazione di quelli elencati nell'articolo 20 della legge n. 1086 del 1971 che risultano non più in grado di rilasciare con tempestività i certificati di prova sui materiali che devono essere allegati alla relazione a struttura ultimata del direttore dei lavori di cui all'articolo 6 su a) della stessa legge citata;

b) perché vengano definite favorevolmente, con interventi presso il consiglio superiore dei lavori pubblici, e dietro opportuni accertamenti, le pratiche istruttorie per la istituzione di laboratori di prova sui materiali nelle province di Trapani e Agrigento la cui ricostruzione nelle zone terremotate è, tra l'altro, bloccata per il rifiuto degli uffici provinciali del genio civile di rilasciare l'attestazione dell'avvenuto deposito del certificato

di collaudo (articolo 7), con la grave conseguenza che gli enti preposti non rilasciano le prescritte licenze d'uso o di abilità (articolo 8). (4-04692)

RISPOSTA. — In applicazione del disposto di cui all'articolo 20 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, il consiglio superiore dei lavori pubblici ha finora esaminato 57 istanze tendenti ad ottenere il riconoscimento di laboratori, da affiancare a quelli ufficiali già esistenti, per la esecuzione delle richieste prove sui materiali da costruzione. Su tali istanze il predetto consesso ha emesso 33 pareri favorevoli, due pareri interlocutori e 22 pareri sfavorevoli. Conseguentemente questo Ministero ha fino ad oggi autorizzato 33 nuovi laboratori che si aggiungono a quelli ufficiali elencati sul sopracitato articolo 20.

Per quanto riguarda i criteri di giudizio adottati, si precisa che la competente sezione del consiglio superiore dei lavori pubblici, non essendovi nella legge indicazioni specifiche al riguardo, ha preventivamente fissato alcune linee di orientamento, cui si è costantemente attenuta ed in base alle quali ha inteso di poter garantire che i laboratori da autorizzare siano in grado di svolgere con obiettività e competenza il delicato servizio di pubblica utilità.

Si è ritenuto pertanto di non accogliere quelle istanze dalle quali emergessero:

a) il carattere eminentemente privatistico del laboratorio;

b) la incompatibilità tra la personalità giuridica del richiedente (produttori di manufatti, costruttori, ecc.) e la delicata funzione che i laboratori sono chiamati a svolgere con assoluta imparzialità;

c) la non adeguata capacità professionale del direttore del laboratorio e del personale tecnico;

d) la insufficienza delle attrezzature e la inidoneità dei locali;

e) la vicinanza con altri laboratori, per evitare inopportune concentrazioni.

Per quanto riguarda l'assenza di laboratori nelle province di Trapani e di Agrigento, si riconosce fondata l'osservazione degli interroganti e si auspica che la lamentata carenza possa al più presto essere eliminata o almeno attenuata. A riguardo, comunque, si informa che nella ultima adunanza del 20 aprile 1978 dalla prima sezione del consiglio superiore dei lavori pubblici è stata esaminata favorevolmente la domanda di riconoscimento del laboratorio annesso all'istituto tecnico statale per geometri G. Biagio D'Amico di Trapani, dopo che l'istituto stesso ha inviato in data 4 marzo 1978 il completamento della documentazione tecnica indispensabile per esprimere il richiesto giudizio di idoneità. Per tale laboratorio è in corso di emissione il relativo decreto ministeriale di autorizzazione, a termine appunto dell'articolo 20 della legge 5 novembre 1971, n. 1086.

Il Sottosegretario di Stato: PADULA.

PERRONE E BOTTARI ANGELA MARIA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere:

1) se sia a conoscenza della grave situazione igienico-sanitaria venutasi a determinare nel villaggio Camaro del comune di Messina, dove la incompleta copertura del torrente Camaro, che si sarebbe dovuta realizzare allorché si è costruita l'autostrada Messina-Palermo, ha finito col determinare, per il fatto che nel torrente sfociano numerose fognature, la fuoriuscita di aria malsana e fetida, nonché di microbi ed insetti;

2) inoltre se intenda richiamare l'attenzione del medico provinciale di Messina, affinché si adoperi con ogni mezzo, al fine di ottenere, da parte degli enti interessati, che venga eliminato, entro il più breve tempo possibile, il gravissimo pericolo di epidemia incombente sulle popolazioni del suddetto villaggio. (4-04541)

RISPOSTA. — Da accertamenti effettuati dai locali vigili sanitari, nel tratto ancora scoperto del torrente Camaro non viene

rilevata alcuna fuoriuscita di aria malsana. Gli stessi abitanti del luogo, infatti, riferiscono il segnalato inconveniente al solo periodo della stagione estiva.

Tuttavia, al fine di ovviare ai danni connessi a tale situazione, seppure periodica, è stata debitamente interessata l'amministrazione comunale per i necessari provvedimenti di bonifica. Al momento non sussiste in ogni caso alcun pericolo di epidemia.

Il Ministro: TINA ANSELMI.

PERRONE. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere — premesso che molti sottufficiali e molti ufficiali non riescono a conseguire l'avanzamento al grado superiore per mancanza di vacanze organiche il che, oltre alle inevitabili discriminazioni e disparità di trattamento, incide negativamente sul già magro bilancio familiare e sul fattore morale — quali provvedimenti si intendano prendere perché sia introdotto il sistema della carriera amministrativa disgiunta da quella gerarchica con il conseguente adeguamento dei livelli retributivi secondo il recente accordo Governo-sindacati. (4-04885)

RISPOSTA. — La Difesa, in vista del riassetto delle retribuzioni dei dipendenti civili dello Stato sulla base delle qualifiche funzionali, ha elaborato un progetto di carriera amministrativa dei militari disgiunta da quella gerarchica, in analogia ai lineamenti concordati nell'intervenuta intesa fra Governo e sindacati e con gli opportuni adattamenti dovuti all'atipicità dell'impiego e dello status degli appartenenti alle forze armate.

Tale progetto sarà esaminato per il contestuale e paritetico inserimento nel riassetto retributivo degli statali in incontri interministeriali che si svolgeranno, entro breve termine, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ufficio per l'organizzazione della pubblica amministrazione.

Il Ministro: RUFFINI.

PEZZATI E CICCARDINI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere:

1) se corrisponda a verità il fatto che le ferrovie dello Stato hanno per la prima volta, nel novembre 1977, bandito una gara a licitazione privata per la costruzione di carri ferroviari;

2) se sia vero, altresì, che questo sistema di garanzia dell'autentica concorrenzialità ha avuto come risultato che la SOCIMI di Milano ha quotato al 30 per cento in meno del prezzo base, assicurandosi la fornitura di 150 carri.

Ciò considerato gli interroganti chiedono al ministro se ritenga di dover indagare sulle precedenti gare per accertare se vi siano state in passato assegnazioni a prezzi maggiorati in misura notevole rispetto ai prezzi praticabili sul mercato. Il sospetto acquista maggiore consistenza in quanto i prezzi ridotti del 30 per cento praticati dalla SOCIMI di Milano risultano allineati ai prezzi internazionali.

Pertanto gli interroganti chiedono al ministro se risulti che esistano gruppi monopolistici che, soffocando la concorrenzialità, impongono condizioni che si risolvono ai danni della collettività. (4-04453)

RISPOSTA. — In data 20 settembre 1977 l'Azienda delle ferrovie dello Stato ha indetto una gara a licitazione privata al massimo ribasso per l'acquisto di 300 carri merci e carrelli, di cui 150 del tipo Eaos in gara nazionale e 150 del tipo Sgs in gara riservata alle ditte costruttrici del sud. La scelta di tale procedura di acquisto (licitazione privata) rientra nella normale attività negoziale dell'Azienda delle ferrovie dello Stato.

La gara nazionale per i 150 carri Eaos è stata vinta dalla ditta SOCIMI società per azioni di Milano, per la prima volta invitata a partecipare a forniture di materiale rotabile; essa infatti, già iscritta all'albo dei fornitori delle ferrovie dello Stato per parti componenti di rotabili ferroviari, ha ottenuto nel 1977 l'allargamento della iscrizione anche al settore di veicoli completi. Il prezzo offerto da tale

ditta si differenzia del 12,9 per cento da quello della seconda migliore offerente.

La gara riservata alle imprese del sud è stata vinta dalla ditta siciliana Keller società per azioni di Palermo, da molti anni fornitrice del settore anche per commesse di notevole entità, con una differenza del 14,9 per cento rispetto alla seconda migliore offerente.

Conseguentemente in data 21 dicembre 1977 le due forniture in questione sono state aggiudicate rispettivamente alle ditte SOCIMI e Keller.

In proposito è da tener presente che la fornitura in questione si colloca in un periodo molto difficile per l'industria del materiale rotabile — che per altro rispecchia la situazione generale di crisi dell'economia nazionale — caratterizzato da una stasi di nuove commesse da parte delle ferrovie dello Stato, in pratica unico committente, che fa prevedere, a breve termine, vuoti di lavoro con preoccupanti ripercussioni sul piano occupazionale. Tale considerazione va ripetuta anche per quanto riguarda le ditte subfornitrici che svolgono attività complementare, dalle quali le ditte costruttrici si approvvigionano dei materiali e manufatti speciali, essendo fondamentalmente, quella del settore materiale rotabile, una industria di assemblaggio. È evidente quindi che la fornitura in questione, inquadrata in tale situazione particolare, non può essere presa a riferimento per confronti sul piano nazionale con precedenti forniture, e tanto meno su quello internazionale, come più avanti si preciserà meglio.

Circa il riferimento a precedenti forniture, si fa presente che le ultime consistenti ordinazioni di materiale rotabile risalgono al maggio 1975, in conto degli stanziamenti del programma di interventi straordinari (PIS). In proposito va detto che, in virtù degli accordi e delle convergenze di interessi politico-aziendali, sindacali ed imprenditoriali che precedettero il varo del PIS e che furono dettati dalla necessità di accelerare le procedure ed abbreviare i tempi occorrenti per addivenire alla rapida emissione delle ordinazioni (sia nell'interesse dell'Azienda delle ferro-

vie dello Stato, anticipando al massimo la disponibilità del nuovo materiale rotabile, sia per alleviare la critica situazione dell'industria nazionale, riducendo i vuoti di lavoro tra le precedenti commesse e quelle del PIS stesso), fu varata una procedura d'urgenza consistente nella determinazione dei prezzi dei rotabili mediante aggiornamento, calcolato in base agli aumenti dei costi del materiale e della mano d'opera, delle quotazioni ottenute in occasione di precedenti contrattazioni.

Secondo le valutazioni all'epoca regolarmente compiute dagli organi tecnici e collegiali competenti, anche le predette assegnazioni del passato risultano fatte a condizioni allineate ai prezzi allora praticabili sul mercato.

Riguardo poi al riferimento con i prezzi internazionali, è chiaro che un confronto significativo può solo farsi a livello europeo con i paesi del MEC, mentre tale non sarebbe con paesi del COMECON, i cui prezzi sono, come noto, non necessariamente determinati da situazioni di economia di mercato.

Orbene, può affermarsi che il prezzo spuntato nella gara in parola con la SO-CIMI è inferiore alla media dei prezzi del mercato occidentale: d'altra parte recenti esperienze (acquisto comunitario di carrozze letti e di carrozze *standard* europee effettuato insieme ad altre reti occidentali presso raggruppamenti internazionali di ditte) hanno messo in evidenza prezzi, in qualche caso, anche superiori a quelli praticati alle ferrovie dello Stato dall'industria nazionale, anche se a ciò ha concorso lo sfavorevole andamento dei cambi della lira rispetto alle monete estere più forti.

Infine, in merito all'ultima parte dell'interrogazione, si fa presente che l'industria nazionale del settore materiale ferroviario conta un elevato numero di imprese costruttrici (ben 30) alcune delle quali a partecipazione statale (EFIM: 3) o partecipazione mista (FIAT-EFIM: 2), mentre tutte le altre sono a capitale privato. Di esse un piccolo numero ha di-

mensioni a livello europeo mentre la maggior parte ha caratteristiche di media e piccola capacità.

Il Ministro: VITTORINO COLOMBO.

QUARANTA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere — premesso che:

1) l'ENEL, analogamente alle aziende elettriche municipalizzate e ad altri esercenti pubblici servizi ha, da anni, in corso l'abolizione, in tutto il territorio nazionale, dell'esazione delle fatture emesse per la fornitura di energia presso le abitazioni dei singoli utenti. Gli utenti possono pertanto pagare le fatture presso gli uffici dell'ENEL, senza alcun aggravio di spesa, oppure presso gli uffici postali o bancari pagando, a questi ultimi, un modesto diritto di esazione;

2) il comune di San Giacomo (Salerno) protesta, perché, non essendovi nel comune un ufficio dell'ENEL, i cittadini sono costretti a recarsi fuori sede per effettuare il pagamento, e in ogni caso, con aggravio di spese per trasporti o per diritti postali o bancari — se sia conforme alle norme vigenti la prassi adottata dall'ENEL e da altre aziende esercenti pubblici servizi di abolire l'esazione a domicilio, costringendo gli utenti, in molti casi, ad un aggravio di spese. (4-04543)

RISPOSTA. — Secondo quanto comunicato dall'ENEL le nuove modalità di riscossione delle fatture, introdotte anche nel comune di San Giacomo, rientrano nel quadro delle innovazioni apportate nell'ambito delle procedure concernenti i rapporti con l'utenza, al fine di ridurre i costi di esercizio con notevoli economie gestionali.

L'esperienza acquisita nel lungo periodo in cui è stato attuato il nuovo sistema di riscossione delle fatture, che interessa ormai oltre il 90 per cento dell'utenza e che è in via di estensione all'utenza residua, ha dimostrato, secondo l'ente stesso, la sua piena validità.

La prassi di abolire l'esazione a domicilio è pienamente legittima, non essendo alcuna norma che obblighi l'ENEL ad istituire uffici di riscossione in ogni centro abitato. L'innovazione apportata rientra nella potestà di autorganizzazione dell'ENEL, quale ente pubblico economico.

Si richiama infine l'articolo 1182 del codice civile il quale prevede che l'obbligazione avente per oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza.

Il Ministro: DONAT-CATTIN.

QUARANTA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che in data 27 luglio 1970 il comune di Montecorvino Rovella (Salerno) trasmise alla direzione generale degli istituti di previdenza la domanda corredata dei documenti di rito, con la quale la signora Maria Mauro, vedova dell'ex dipendente comunale Giuseppe Guida deceduto il 21 ottobre 1969 in attività di servizio, chiedeva la pensione di reversibilità e che in data 12 novembre 1970 (posizione n. 2722451) la predetta direzione generale concedeva un acconto mensile di lire 40 mila, oltre l'indennità integrativa, speciale a decorrere dal 1° novembre 1960 — quali motivi, per altro non comunicati alla parte interessata ostino, a distanza di oltre sette anni, alla emissione del decreto di fissazione della pensione definitiva. (4-04764)

RISOSTA. — A seguito della domanda di pensione indiretta di privilegio prodotta dalla signora Mauro in data 31 luglio 1970, la direzione generale degli istituti di previdenza, sin dal 27 ottobre 1970, ha avviato la procedura per accertare il diritto a tale trattamento. Essendosi tale procedura conclusa con il parere favorevole del Ministero della sanità il 2 marzo 1977, solo da tale data è stato, quindi, possibile predisporre gli adempimenti di competenza per il conferimento del trattamento di quiescenza.

Infatti, con deliberazione del consiglio di amministrazione degli istituti di previ-

denza del 14 ottobre 1977, è stata attribuita alla signora Maria Mauro la pensione indiretta privilegiata per il servizio reso dal defunto marito Giuseppe Guida alle dipendenze del comune di Montecorvino Rovella. Detto provvedimento, inviato alla ragioneria centrale per il controllo contabile, è stato restituito alla predetta direzione generale con rilievo del 13 dicembre 1977, n. 1381.

Per aderire a tale rilievo, gli istituti di previdenza, con lettera del 28 gennaio 1978, n. 722451, inviata per conoscenza all'interessata, hanno chiesto al comune di Montecorvino Rovella l'attribuzione al dan- te causa dei benefici ex articolo 2, legge 24 maggio 1970, n. 336, cui egli aveva diritto perché in possesso della qualifica di ex combattente. Si assicura che non appena sarà pervenuta la documentazione richiesta il provvedimento verrà restituito alla ragioneria centrale con le opportune modifiche.

Il Ministro: PANDOLFI.

QUARANTA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che la signora Teresa Lupo vedova Vassallo ha chiesto fin dal 1974 la pensione di reversibilità per essere stato il marito Emiddio Vassallo dipendente del comune di Montecorvino Rovella (Salerno) e che solo recentemente la direzione generale degli istituti di previdenza ha concesso un acconto mensile di lire 38 mila — quali siano i motivi e se sia ammissibile che, a distanza di quattro anni, non sia stato ancora deciso l'ammontare definitivo della pensione. (4-04803)

RISPOSTA. — La direzione provinciale del Tesoro di Salerno con nota in data 16 maggio 1974, n. 14862, trasmise alla direzione generale degli istituti di previdenza un'istanza del signor Emiddio Vassallo intesa ad ottenere, in favore della madre Teresa Lupo, la reversibilità della pensione di Carmine Vassallo, defunto marito di quest'ultima, già dipendente del comune di Montecorvino Rovella.

A seguito di tale istanza, la direzione generale predetta, con nota del 27 luglio 1974, n. 2550807, nel richiedere la documentazione di rito, fece presente che doveva essere la signora Lupo, nella qualità di avente diritto, a presentare la domanda di pensione, così come previsto dall'ordinamento della Cassa pensioni dipendenti enti locali.

In data 14 aprile 1976 pervenne, quindi, una istanza della signora Lupo, senza firma, con la quale la predetta dava incarico al figlio Emiddio Vassallo, di seguire la sua pratica di pensione. Allegata all'istanza vi era una domanda di pensione di reversibilità di privilegio prodotta dalla signora Lupo, sottoscritta con un segno di croce e recante le firme non autenticate di due testimoni. A seguito della predetta istanza di pensione privilegiata, si è reso necessario richiedere in data 9 ottobre 1976, una ulteriore documentazione.

Poiché dagli atti prodotti è emerso che l'interessata non conviveva con il marito, perché ricoverata presso l'ospedale psichiatrico di Nocera Inferiore (Salerno), in data 8 maggio 1977 è stato interessato il giudice tutelare per l'emissione del prescritto decreto autorizzativo. Da ultimo, essendo ormai completa la documentazione, gli istituti di previdenza con nota del 5 ottobre 1977, n. 550807, hanno richiesto al Ministero della sanità il proprio, necessario parere in merito alle cause del decesso del dante causa.

In attesa di tale parere, sollecitato, per altro, in data 22 aprile 1978, è stato conferito alla signora Lupo l'acconto di pensione a decorrere dal 3 febbraio 1974, nella misura di lire 36 mila mensili (corrispondente all'intero importo della pensione ordinaria) oltre l'indennità integrativa speciale di cui all'articolo 5 della legge 22 novembre 1962, n. 1646.

Gli atti di conferimento e di pagamento sono stati spediti, rispettivamente, al comune di Montecorvino Rovella ed alla direzione provinciale del Tesoro di Salerno in data 26 ottobre 1977.

Il Ministro: PANDOLFI.

QUARANTA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere le ragioni della mancata liquidazione della pensione da parte dell'INPS di Salerno dei seguenti aventi diritto:

1) Onofrio Spadafino, nato il 3 gennaio 1935 a Padula. Domanda di pensione del 31 luglio 1976 in convenzione CEE;

2) Rosa Rotella, nata a Padula il 1° febbraio 1925. Domanda di pensione del 29 novembre 1975 in convenzione CEE;

3) Maria Loreto Spinillo, nata a Montesano l'8 settembre 1945. Domanda di pensione di reversibilità in convenzione CEE. (4-04938)

RISPOSTA. — Si trascrivono qui di seguito le notizie fornite dall'INPS sullo stato delle pratiche di pensione riguardanti i nominativi segnalati dall'interrogante.

Il signor Onofrio Spadafino, nato a Padula il 3 gennaio 1935 ed ivi residente, ha presentato, in data 31 luglio 1976, domanda di pensione per invalidità, tramite il patronato ENPAC. Nel questionario allegato alla domanda, l'interessato ha dichiarato di aver lavorato in Svizzera per cui la sede INPS di Salerno, per poter dar corso all'istruttoria della domanda in regime internazionale, ha provveduto a chiedere al medesimo — tramite l'ente di patronato delegato — la prescritta certificazione anagrafica, la documentazione di lavoro e assicurativa italiana e svizzera, nonché la compilazione dell'apposito modulo di domanda di rendita svizzera. Nel frattempo l'interessato è stato sottoposto a visita medica con esito negativo, essendogli stato riscontrato un grado di invalidità insufficiente.

Allo stato attuale si è in attesa dei vari documenti richiesti per poter procedere all'istruttoria della domanda ai sensi della convenzione italo-elevetica.

La signora Rosa Rotella, nata a Padula il 1° febbraio 1929 ed ivi residente, ha presentato in data 29 novembre 1975 alla medesima sede di Salerno domanda di pensione per invalidità, dichiarando anche essa di aver lavorato in Svizzera.

Conseguentemente la sede dell'INPS, concluso l'iter istruttorio della pratica, ha provveduto a trasmettere i relativi atti in Svizzera per l'accertamento di eventuali diritti a carico dell'assicurazione di tale Stato. Si precisa, per altro, che anche la signora Rotella non è stata riconosciuta invalida ai sensi della legislazione italiana.

Si è tuttora in attesa delle decisioni e dell'invio del prospetto contributivo svizzero da parte della cassa di compensazione di Ginevra, ai fini dell'assunzione del provvedimento di competenza. Infatti, poiché l'interessata può far valere un numero insufficiente di contributi nell'assicurazione italiana, è necessario conoscere l'entità della contribuzione svizzera per stabilire se il provvedimento di reiezione italiano debba essere assunto per motivi contributivi (insufficienza contributiva anche con il cumulo di eventuali contributi svizzeri) ovvero per non riconosciuta invalidità.

Infine per quanto concerne la signora Maria Loreto Spinillo, nata a Montesano l'8 settembre 1945, si rende noto che le ricerche effettuate sulla base dei dati anagrafici forniti hanno dato esito negativo, sia presso la sede INPS di Salerno sia presso l'ufficio regionale per le convenzioni internazionali della Campania, dove le ricerche stesse sono state estese per maggior certezza.

A tal proposito si fa presente che per eventuali ulteriori utili interventi, è necessario che vengano fornite le generalità esatte della interessata, la data di presentazione della domanda, nonché le generalità del dante causa.

Il Ministro: SCOTTI.

RAUTI. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere se si stiano predisponendo provvedimenti — e, in caso positivo, quali — al fine di fronteggiare il temuto e previsto arrivo in Italia del nuovo virus influenzale (detto A/H/INI).

L'interrogante fa notare che il nuovo virus grippale — come risulta dagli accertamenti dell'Organizzazione mondiale

della sanità, dalle pubblicazioni e relazioni dell'Accademia romana di scienze mediche e biologiche e dagli accurati studi dell'illustre epidemiologo italiano professor Aldo Barechiesi — si sta spostando con estrema rapidità e ha già colpito, tra il novembre e il dicembre del 1977, la Russia e i territori di Hong Kong (dopo la Cina); ai primi del gennaio 1978 ha provocato epidemie in Cecoslovacchia e in Finlandia; subito dopo in Polonia, in Malesia e a Singapore; il 18 gennaio 1978, nel Regno Unito e nella Germania dell'est; quindi in Bulgaria, Finlandia, Giappone e Romania; mentre in questo mese, risultano investite, via via la Jugoslavia, il Belgio, la Germania occidentale e di nuovo la Polonia.

L'interrogante fa notare inoltre che le più recenti acquisizioni statistiche dell'Organizzazione mondiale della sanità, relative all'anno 1966, hanno confermato quanto gli scienziati e gli studiosi vanno da tempo affermando (senza che i centri superiori della pubblica sanità italiana forniscano al riguardo adeguati orientamenti e idonee decisioni in termini di vaccinazione preventiva di massa) e cioè che i virus grippali si collocano ormai tra le cause letali più gravi in un numero crescente di paesi, contrariamente a quanto ancora dai più si crede, anche per effetto e conseguenza delle suaccennate deficienze di esatta informazione scientifica e di precisi e decisi interventi vaccino profilattici.

(4-04654)

RISPOSTA. — La rapida diffusione, nella trascorsa stagione invernale, del ceppo virale influenzale A (N₁ N₁) ha trovato *habitat* favorevole nel gran numero di soggetti — di solito in età inferiore ai 20 anni — che non avevano mai conosciuto contagio provocato da virus appartenenti a ceppi di struttura simile a quello in causa. Difatti, il corpo virale di cui trattasi rappresenta una mutazione di rottura del virus influenzale, quale si verifica ogni decennio.

Per la necessaria campagna profilattica, questo Ministero ha provveduto — su

parere del consiglio superiore della sanità - ad acquistare 500 mila dosi di vaccine contenente il nuovo ceppo in sospensione madre. Inoltre, in conformità delle raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità in data 17 marzo 1978, lo scrivente ha già stabilito la seguente composizione del vaccino da utilizzarsi nella prossima stagione 1978-1979:

Ceppo simile ad A/URSS/90/77;

Ceppo simile ad A/TEXAS/1/77;

Ceppo simile a B/HONGKONG/5/72;
ovvero B/HONGKONG/8/73.

Il Ministro: TINA ANSELMI.

ROBERTI E PALOMBY ADRIANA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere - con riferimento alla precedente interrogazione a risposta scritta n. 4-02820 ed alla relativa risposta del 25 gennaio 1978 n. 126579 - se intenda far riesaminare urgentemente e compiutamente il problema di cui alla interrogazione e risposta suddette, dalla commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro.

Ciò perché la pericolosità del lavoro cui è esposto il personale della SIP nelle centrali telefoniche - non escluso appunto dalla risposta del ministro - perdura ed è grave in quanto per le difficoltà che si incontrano nell'accedere a dette centrali e per motivi di traffico e per le località, in genere molto disagiate, dove sono situati detti impianti, non è assolutamente ipotizzabile l'accesso a tali presidi di una sola persona, la quale, in caso di difficoltà, si troverebbe priva di ogni possibilità di soccorso.

Pertanto, gli interroganti si vedono costretti ad insistere perché la suddetta commissione consultiva esamini finalmente il problema, atteso che anche gli ispettorati regionali e provinciali del lavoro non possono esercitare l'azione stabilita dalle leggi vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro, dato che il ricorso presentato dalla SIP oltre dieci anni or sono non è

stato ancora esaminato; ed avendo esso carattere sospensivo frena l'operato dello ispettorato del lavoro. (4-04716)

RISPOSTA. — Si conferma, in linea di massima, la risposta data alla precedente interrogazione n. 4-02820, fermo restando che, ai sensi dell'articolo 350 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1957 n. 547 l'organo di vigilanza potrà, ove lo ritenga, disporre la presenza del secondo turnista presso le centrali telefoniche della SIP, in relazione alle situazioni che l'articolo stesso richiama, attinenti a ubicazione, speciali condizioni della installazione, ovvero, particolare pericolosità delle manovre e operazioni da compiere.

Per quanto poi concerne la richiesta di far riesaminare urgentemente la questione da parte della commissione consultiva permanente per la prevenzione infortuni, si fa presente che i competenti uffici del Ministero stanno studiando a fondo la questione, per poter approntare le basi tecniche e giuridiche che siano atte a regolamentare l'articolo 350 e sulle cui soluzioni potrà poi essere chiamata ad esprimere il proprio definitivo avviso la commissione consultiva precitata così da realizzare le necessarie condizioni ottimali di certezza e sicurezza.

Il Ministro: SCOTTI.

SANTAGATI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'interno.* — Per sapere i motivi per i quali l'Istituto autonomo case popolari di Messina nonostante le ripetute e motivate richieste avanzate dal legale rappresentante signor Carmelo Foti, presidente dei profughi giuliani e dalmati, non abbia provveduto all'assegnazione della prescritta percentuale degli alloggi (il 15 per cento) a favore dei profughi nonché le ragioni per le quali l'IACP non abbia tenuto e non tenga in alcun conto le varie sentenze emesse dal Consiglio di Stato, con particolare riferimento alle sedute del 9 marzo 1975 e del 16 febbraio 1976, con le quali fu stabilito che resta-

no sempre in vigore le disposizioni legislative, che assegnano il 15 per cento degli alloggi dell'edilizia economica e popolare, costruiti per i baraccati ecc., dagli enti pubblici e quindi anche dall'IACP ai profughi ed in conseguenza, anche a quelli giuliani. Infatti nella relazione del Consiglio di Stato (Commissione speciale numero 1/75, sezione 1220/74) è scritto: « un argomento testuale a sostegno della soluzione accolta — nel senso che il legislatore, successivamente all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, ha ritenuto tuttora in vigore le disposizioni dettate per i profughi in materia di alloggi — può trarsi dalla proroga fino al 31 dicembre 1974 delle provvidenze di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622 disposta dall'articolo 1 della legge 12 dicembre 1973, n. 922, proroga che, per quanto concerne la riserva di alloggi, deve ritenersi riferita all'aumento dell'aliquota dal 15 per cento al 30 per cento, previsto dalla legge di convenzione 19 ottobre 1970, n. 744 per un biennio dalla data di entrata in vigore della stessa » e poiché sono in corso di assegnazione circa 900 alloggi da parte dell'IACP di Messina, di cui solo sette sono stati destinati ai profughi, si chiede altresì di sapere quali provvedimenti urgenti intendano adottare per fare in modo che vengano rispettati le leggi vigenti, i pareri espressi e le sentenze emesse dal Consiglio di Stato. (4-02395)

RISPOSTA. — L'Istituto autonomo per le case popolari di Messina, interessato al riguardo, ha fatto presente che, in applicazione delle disposizioni impartite da questo Ministero con circolare in data 10 maggio 1976, n. 353, a seguito dei pareri espressi dal Consiglio di Stato, sono state riservate ai profughi, sugli alloggi destinati alla generalità dei concorrenti, le aliquote previste dalla legge. In particolare, nel capoluogo sono stati messi a disposizione della suddetta categoria 7 alloggi, facenti parte di un complesso di 44 abitazioni costruite nella località Contessa Santa Lucia.

Il predetto istituto ha fatto presente, altresì, che non è stata destinata alcuna aliquota in favore dei profughi, relativamente agli alloggi costruiti in dipendenza di leggi speciali che ne elencano i destinatari esclusivi (terremotati, alluvionati, ecc.). Ciò in quanto la riserva in favore dei profughi può operare soltanto nei confronti di coloro che, oltre ad appartenere alla categoria preferenziale cui gli alloggi sono stati destinati, possono avvalersi anche della qualifica di profugo.

Sembra, pertanto, alla luce degli elementi surriferiti, che l'operato dell'istituto sia conforme alla vigenti disposizioni.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: PADULA.

SÈRVADEI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, dell'industria, commercio e artigianato e del commercio con l'estero.* — Per conoscere se, in relazione alle forti tensioni manifestatesi sul mercato italiano del grano, si sia già provveduto ad organizzare un sistema di assegnazione capace di porre le categorie utilizzatrici al riparo dai fenomeni speculativi, le cui prime avvisaglie si sono verificate, come è noto, subito dopo la conclusione dell'ultima annata granaria.

Com'era da prevedersi, in conseguenza del calo di produzione registrato in Italia nel 1977, i prezzi di mercato del grano tenero hanno già superato quelli indicativi, con enorme vantaggio per gli operatori commerciali i quali hanno provveduto a coprirsi sin dall'autunno del 1977, mediante la stipulazione di contratti di acquisto a termine.

Poiché le prime conseguenze di tale situazione si sono già avute sul mercato del pane, l'interrogante chiede che la pubblica amministrazione intervenga con tempestività e decisione per contrastare i tentativi della speculazione diretti a realizzare ingenti profitti, pur in presenza di una abbondante disponibilità di grano tenero sia nella CEE sia sui mercati mondiali. (4-04566)

RISPOSTA. — La campagna granaria in corso si è aperta con una disponibilità di gran lunga inferiore alla norma a causa della forte contrazione degli investimenti (— 20 per cento) e della conseguente riduzione della produzione.

Le previsioni di *deficit* formulate da questo Ministero, con l'assistenza delle organizzazioni professionali, alla fine del giugno 1977, riguardavano 2,5 milioni di tonnellate. Conseguentemente sono state assunte iniziative in sede comunitaria per il trasferimento, dai magazzini di intervento degli altri paesi della Comunità, di 500 mila tonnellate di grano nei primi mesi della campagna, onde consentire, a completamento dell'azione degli operatori commerciali privati, il tempestivo ampliamento della base di offerta e scoraggiare fenomeni di speculazione commerciale e di ritenzione abnorme presso i produttori.

Le scorte di intervento sono così passate da 100 mila a 560 mila tonnellate, cumulandosi alle quantità direttamente impegnate sul mercato internazionale da parte del commercio privato, per un totale di oltre 1 milione di tonnellate, nonché alle importazioni private dagli altri paesi della Comunità, che, alla data del 10 dicembre 1977, assommavano, secondo i dati ISTAT, a 534.524 tonnellate.

L'AIMA ha provveduto, con ritmi costanti e in relazioni alle proprie disponibilità, a rifornire il mercato di prodotto intervenendo prontamente nei momenti in cui i prezzi tendevano ad un eccessivo rialzo ed evitando, così, che gli stessi potessero raggiungere punte tali da determinare gravi ripercussioni sui prezzi dei prodotti derivati e di largo consumo, quali il pane e la pasta.

La prevista azione di calmieramento si è, almeno in parte, concretizzata, perché in effetti il prezzo di mercato, che si è mantenuto sui livelli elevati di inizio della campagna (119 per cento del prezzo di intervento in gennaio contro 117 per cento in agosto) avrebbe potuto attestarsi molto più in alto, in relazione al grosso *deficit* denunciato. Se per il prezzo della prima si è registrato un aumento in mi-

sura maggiore di quello del grano ciò è da ascrivere ai maggiori costi di trasformazione.

Si ha motivo di ritenere che il regolare rifornimento del mercato fino alla congiuntura del nuovo raccolto avrà luogo senza difficoltà mediante le importazioni a livelli di prezzo stabili, massimamente dalla Francia, ove la nostra industria molitoria provvede, in gran parte, ad acquistare grano tenero, data l'ampia disponibilità del prodotto e l'estrema vicinanza di detto mercato.

In relazione a quanto precede, non sembra possano sussistere eccessive preoccupazioni circa il normale approvvigionamento del nostro fabbisogno di grano tenero e, quindi, sembra si possa escludere qualsiasi ipotesi di speculazione per detto prodotto.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: MARCORÀ.

TESTA. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

1) la Cantina sociale di Monteforte D'Alpone (Verona), società cooperativa a responsabilità limitata, consta di ben 616 soci ed è incidente in modo rilevante in tutta l'attività agricola della zona lavorando ben 150 mila quintali d'uva;

2) dopo anni di normale attività costituita dalla conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione del vino ricavato dalle uve conferite dai soci, improvvisamente gli agricoltori associati alla cantina hanno espresso, nel 1975, esservi debiti per l'ammontare di 930 milioni e l'anno successivo, nel 1976, esservi ulteriori debiti per lire 300 milioni;

3) con la suddetta giustificazione ai soci della cantina le uve sono state pagate nel 1975 con lire 40 al chilo per la produzione di pianura e lire 50 al chilo per la produzione di collina e nel 1976 con lire 25 al chilo per la produzione di pianura e con lire 35 al chilo per la produzione di collina, cioè con modesti accenti (poi divenuti corrispettivi definitivi)

pari al 40 per cento del prezzo di mercato nel 1975 e al 30 per cento del prezzo di mercato nel 1976;

4) conseguentemente gli agricoltori produttori di uve e soci della suddetta cantina di Monteforte hanno subito gravissimi danni all'economia delle loro aziende negli anni 1975-1976 —:

a) quali provvedimenti siano stati presi per accertare le responsabilità di una passività così rilevante improvvisamente evidenziata solo nel 1975-1976;

b) quali controlli siano stati eseguiti per garantire la regolarità dei bilanci e delle operazioni economico-commerciali eseguite;

c) quali provvedimenti si intendano prendere per evitare che anche nel 1977 agli agricoltori di Monteforte e zone limitrofe, conferenti le uve alla Cantina sociale di Monteforte, l'uva sia pagata solo in parte e non secondo i prezzi di mercato e quindi per evitare ulteriori gravi danni agli stessi.

Si sottolinea l'estrema gravità della situazione indicata e la conseguente assoluta urgenza di ottenere i chiarimenti e gli interventi richiesti. (4-03318)

RISPOSTA. — A conclusione della ispezione straordinaria — disposta nel maggio 1977 nei confronti della società cooperativa Cantina sociale di Monteforte d'Alpone e protrattasi per diversi mesi anche per la complessità degli accertamenti — è emerso che la grave situazione finanziaria determinatasi negli ultimi anni è da imputarsi ad incapacità amministrativa e ad errata impostazione della programmazione economica da parte del precedente consiglio di amministrazione.

Tale situazione ha costretto i nuovi amministratori a proporre, per il risanamento della gestione, drastici criteri nella determinazione del compenso spettante ai soci per le uve conferite nel 1976 allo scopo di coprire la perdita di oltre 900 milioni emersa dal bilancio revisionato.

La decisa e realistica impostazione del nuovo consiglio di amministrazione, confortata dalla fiducia dei soci, ha fatto re-

gistrare già notevoli risultati economici con ripercussioni favorevoli sulle prospettive future.

In considerazione delle predette risultanze, il comitato centrale per le cooperative, nella seduta del 27 febbraio 1978, non ha ritenuto necessaria l'adozione di provvedimenti di rigore a carico della società cooperativa in questione che, su parere della stessa commissione, è stata affidata ad eliminare talune irregolarità evidenziate nel verbale di ispezione, copia del quale è stata trasmessa a suo tempo alla Procura della Repubblica per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: SCOTTI.

TIRABOSCHI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — atteso che:

1) nell'ultima ordinanza dei trasferimenti del personale docente viene attribuito un punteggio particolare per il ricongiungimento al coniuge o ai familiari e all'articolo 21 si precisa che detto punteggio spetta soltanto per il comune ove risiede, da almeno tre mesi, la persona a cui si chiede il ricongiungimento;

2) in detta ordinanza, come nelle precedenti, non si tiene conto di quei docenti i cui familiari non risiedono in comuni sedi di scuola media inferiore o superiore, rendendo con ciò impossibile per tali insegnanti il riavvicinamento alla famiglia — se ritenga che, per il futuro, in detta ordinanza lo stesso punteggio venga attribuito per la sede più vicina al paese di residenza dei familiari, anche a quegli insegnanti la cui famiglia risiede in paesi sprovvisti di scuola media. Ciò per senso di giustizia e inoltre per non aggravare ulteriormente lo spopolamento dei piccoli paesi specialmente montani.

(4-05033)

RISPOSTA. — Il punteggio previsto dall'articolo 21 dell'ordinanza ministeriale del 5 gennaio 1978, viene attribuito

in conformità alle disposizioni contenute nell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974 n. 417, secondo le quali la relativa valutazione compete indipendentemente dall'attività professionale del coniuge. In particolare, l'attribuzione di un punteggio per l'avvicinamento ai familiari, in aggiunta a quello spettante per l'effettiva residenza, è stata prevista in varie occasioni anche per i comuni limitrofi, da molte delle ordinanze annuali sulle assegnazioni provvisorie del personale docente della scuola primaria e secondaria.

Sulla base dell'esperienza acquisita si deve, tuttavia, osservare che l'attribuzione del punteggio in questione, oltre ad appesantire il già complesso meccanismo dei movimenti, è causa di frequenti contestazioni e di notevole contenzioso.

Per altro, anche se la proposta dell'interrogante ha il pregio di limitare la valutazione di cui trattasi al solo caso di comuni che non siano sedi di scuola del tipo richiesto dall'aspirante al trasferimento, è da ritenere che l'ipotesi prospettata, ove fosse inserita nella tabella di valutazione dei titoli per i trasferimenti a domanda, darebbe automaticamente luogo ad altre richieste intese ad aumentare l'area di applicazione.

Le suesposte considerazioni sembrano, pertanto, sconsigliare, almeno per il momento, l'accoglimento della proposta avanzata, tenuto anche conto dell'esigenza di non compromettere il lavoro di semplificazione delle procedure, portato avanti in questi anni e preordinato, com'è noto, all'automazione dei servizi.

Il Sottosegretario di Stato: FRANCO FALCUCCI.

TOMBESI. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere il suo aggiornato parere sulla controversa questione circa la sussistenza o meno dello obbligo per le aziende autonome di cura, soggiorno e turismo di versare all'ente provinciale per il turismo, territorialmen-

te competente, il 6 per cento del contributo sostitutivo erogato dall'Amministrazione finanziaria ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, in luogo del soppresso contributo di cura.

L'opinione del ministro è richiesta in particolare in rapporto all'avvenuto scioglimento degli enti provinciali per il turismo in alcune regioni, nonché alle potenzialità operative delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo dei centri maggiori, sulle quali la contribuzione agli enti, in conformità al noto parere del Consiglio di Stato, inciderebbe pesantemente anche a seguito della sempre più gravosa lievitazione dei costi. (4-04742)

RISPOSTA. — La delicata questione circa la sussistenza o meno dell'obbligo per le aziende autonome di cura, soggiorno e turismo di versare agli enti provinciali per il turismo locali il 6 per cento del contributo erogato dalla Amministrazione finanziaria ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, risale alla attuazione della legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente la delega legislativa al Governo per la riforma tributaria.

L'articolo 4, punto 3), della predetta legge ha abolito, infatti, il contributo speciale di cura, le contribuzioni speciali sui pubblici spettacoli e la tassa sulla musica che alimentavano, fra l'altro, le entrate delle aziende autonome e, nella misura del 6 per cento del loro gettito, alimentavano anche gli enti provinciali per il turismo.

Al posto dei citati tributi l'articolo 4 della legge n. 825 prevede che alle aziende venga devoluta una aliquota pari al mezzo per cento del gettito ILOR senza fare per altro alcun cenno in merito alla devoluzione, prevista dall'ordinamento fiscale precedente, del 6 per cento del gettito a favore degli enti provinciali per il turismo.

Gli effetti della delega in materia fiscale avrebbero, quindi, comportato la paralisi nel settore degli enti turistici locali

fin dal 1973 se non fosse intervenuta la previsione di uno speciale regime transitorio.

Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638 aveva previsto, all'articolo 7, che per il biennio 1974-75 spettasse alle aziende autonome un contributo sostitutivo, pari alle entrate riscosse nell'anno 1973, dei tributi soppressi, mentre per il successivo biennio 1976-77 spettasse un contributo pari al biennio precedente maggiorato del 5 per cento per il 1976 e di un ulteriore 5 per cento per il 1977. Tale regime è stato prorogato fino al 31 dicembre 1978 dal decreto-legge 22 dicembre 1977 n. 946 convertito in legge 28 febbraio 1978, n. 43.

Quanto al finanziamento degli enti provinciali per il turismo, va notato che l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 638, non stabiliva espressamente l'obbligo delle aziende autonome di continuare a corrispondere agli enti provinciali per il turismo i contributi riferiti ai tributi soppressi. Ne conseguiva, in apparenza, la insussistenza dell'obbligo delle aziende autonome di continuare a corrispondere una quota, nella stessa misura percentuale, del contributo statale sostitutivo previsto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1971, n. 638.

Questo Ministero ritenne, tuttavia, che le anzidette conclusioni andassero riviste sulla base di una interpretazione sistematica delle norme emanate in attuazione della riforma fiscale. Devesi considerare, infatti, che con la riforma tributaria si è dettata una nuova disciplina del sistema fiscale, ma non si è inteso, certo, modificare rapporti che solo mediamente avessero attinenza con il sistema tributario abrogato.

Tuttavia, attesa la particolare complessità della questione, l'Amministrazione ritenne di dover acquisire sull'argomento il parere del Consiglio di Stato. Il predetto consesso ha condiviso il parere di questa Amministrazione ritenendo sussistente l'obbligo per le aziende autonome di corrispondere, pur dopo la riforma tributaria,

il 6 per cento dei contributi sostitutivi statali erogati alle aziende medesime.

È evidente, per altro, che il problema del finanziamento degli enti turistici dovrà essere nuovamente ed attentamente vagliato alla scadenza del regime transitorio.

Il Ministro: PASTORINO.

TRIPODI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se ritenga di porre fine, una volta per sempre, alla insostenibile situazione nella quale si sono venuti a trovare i docenti inseriti nella graduatoria delle cosiddette leggi speciali (la n. 831 del 1971, la n. 603 del 1966, la n. 468 del 1968 e la n. 1074 del 1971), defraudati di quella cattedra alle scuole medie superiori, e alla scuola media per la n. 603, alla quale aspiravano da tanti anni, a vantaggio di quegli insegnanti che tali diritti, per effetto di una legge più elastica e più benevola, hanno maturato solo nel 1974 (legge n. 417 articolo 17).

Dato che le graduatorie delle leggi speciali sono state già iniziate, si è creata una ingiusta discriminazione fra gli stessi aventi diritto. Tra di essi, i primi sono stati nominati nel 1971-72 sicché hanno potuto scegliere la sede e la scuola, gli ultimi hanno potuto optare per l'articolo 17 della legge n. 417, ma quanti stavano al centro sono stati privati indebitamente di qualsiasi diritto.

Nel frattempo la sentenza n. 340 del giugno 1977 del TAR del Lazio, che dava ragione ai docenti discriminati, è stata sottoposta dal Ministero della pubblica istruzione a gravame di fronte al Consiglio di Stato che ha sospeso il provvedimento. In attesa della nuova sentenza, l'interrogante chiede al ministro se ritenga improvvida l'ordinanza sui trasferimenti del 5 gennaio 1978 con la quale è stata annunciata una prossima circolare per l'assegnazione della sede a quei diciassettisti rimasti senza per mancanza di cattedre e per i quali nel 1977 lo stesso ministro aveva sospeso le nomine in attesa della sentenza del TAR. Questo crea fon-

dati timori tra gli interessati, quasi che il Ministero si ritenga arbitrariamente in diritto di operare come se potesse già contare sull'esito propizio del giudizio in Consiglio di Stato. E non è affatto consolante né per essi, né per la giustizia. (4-04382)

RISPOSTA. — La situazione di privilegio, che l'interrogante ritiene essersi determinata nei confronti dei docenti beneficiari dell'immissione in ruolo ai sensi dell'articolo 17 della legge 30 luglio 1973 n. 477, rispetto agli insegnanti inclusi nelle graduatorie nazionali ad esaurimento, previste dalle precedenti leggi speciali — quali la n. 831 del 1962, la n. 603 del 1966, la n. 359 e la n. 468 del 1968 e la n. 1074 del 1971 — non è imputabile ai provvedimenti di esecuzione adottati dall'Amministrazione, ma discende direttamente dalle disposizioni vigenti.

Infatti, il Parlamento — consapevole che il meccanismo delle suddette graduatorie era ormai diventato alquanto complesso e di lenta attuazione, con rilevanti conseguenze per il personale interessato, costretto ad attendere per anni prima dell'inquadramento in ruolo — ha ritenuto utile ed opportuno, attraverso la approvazione dell'articolo 17 della legge di delega n. 477 del 1973, trasformare il suddetto meccanismo con il preciso scopo di venire incontro alle aspettative di immissione in ruolo della maggioranza dei docenti, senza per questo pregiudicare i diritti di coloro che risultavano già inclusi nelle graduatorie nazionali sopraindicate. E, in effetti, il decreto delegato del 31 maggio 1974, n. 417, ha esplicitamente stabilito, all'articolo 136, che l'utilizzazione delle graduatorie, compilate in applicazione delle leggi speciali, è disposta per un'aliquota fissa pari al 50 per cento dei posti vacanti e disponibili allo inizio di ogni anno scolastico.

Successivamente, la circolare del 9 febbraio 1976 n. 29, con la quale furono impartite istruzioni per l'assegnazione definitiva della sede ai docenti, cosiddetti diciassettisti, ha tenuto nel debito conto le attese di

coloro che risultavano compresi anche nelle succitate graduatorie nazionali, disponendo che agli stessi, ove avessero dichiarato tale circostanza, fosse data la precedenza assoluta.

Intervenuta, poi, la sentenza n. 340 del 1977, con la quale il TAR del Lazio dispose il parziale annullamento della suddetta circolare, l'Amministrazione si astenne dal procedere ad altre assegnazioni di sede, in attesa che sulla questione si pronunciasse il Consiglio di Stato. Quest'ultimo, com'è noto, con ordinanza del 2 dicembre 1977 n. 68, decise di sospendere l'efficacia della sentenza del TAR sopraindicato, consentendo, conseguentemente, all'Amministrazione di emanare nuove istruzioni, allo scopo di disciplinare l'assegnazione della sede definitiva, a favore di quei docenti diciassettisti, cui non era stato possibile attribuirle con decorrenza 1° ottobre 1976, per mancanza di cattedre o posti orario. Tali istruzioni, in conformità di quanto era stato preannunciato con l'ordinanza ministeriale sui trasferimenti del 5 gennaio 1978, sono state impartite con la circolare del 1° febbraio 1978 n. 31.

Si ritiene, conclusivamente, che un diverso comportamento dell'Amministrazione, in presenza dell'accertata disponibilità di cattedre, avrebbe provocato le legittime doglianze dei docenti interessati, i quali avrebbero avuto, di conseguenza, un trattamento peggiore rispetto agli altri diciassettisti, ai quali la sede definitiva era stata assegnata già dal 1° ottobre 1976.

Il Sottosegretario di Stato:
FRANCA FALCUCCI.

URSO GIACINTO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere quali determinazioni intenda adottare — anche sulla base della richiesta del consiglio comunale di Brindisi — per riconoscere con adeguata onorificenza e con doverosa concreta solidarietà il sacrificio degli operai Carmine Greco, Giuseppa Marulli e Giovanni Palizzotto, periti durante la tragica esplosione del reparto P2-T

dello stabilimento petrolchimico Montedison di Brindisi, avvenuto nella notte tra il 7 e l'8 dicembre 1977.

Infatti è ormai generale convinzione che si sia potuta evitare una catastrofe più vasta per il coraggioso comportamento delle tre vittime. (4-04301)

RISPOSTA. — La commissione per l'esame delle proposte di ricompense al valore e al merito civile ha deliberato, nella seduta del 6 aprile 1978, la concessione della medaglia d'oro al merito civile alla memoria dei signori Carlo Greco, Giuseppe Marulli e Giovanni Palizzotto deceduti mentre si prodigavano nella sala controllo del reparto P2-T dello stabilimento Montedison in Brindisi per fronteggiare la grave situazione di pericolo originata da una notevole fuga di gas altamente infiammabile.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: SCOTTI.

ZANONE. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — in relazione alle recenti notizie di stampa relative ad un decreto ministeriale che autorizzerebbe la prescrizione mutualistica della pillola contraccettiva;

premesso che secondo tali notizie la prescrizione stessa è stata consentita ai medici specialisti, ai medici ospedalieri ed a quelli dei consultori familiari; se si ritenga necessario consentire la prescrizione in questione anche ai medici condotti, in considerazione del fatto che il medico condotto è l'unico operatore sanitario in alcune migliaia di piccoli comuni italiani. Ciò, tanto più che, prevedendo la legge 29 luglio 1975, n. 4051 l'inserimento del medico condotto nei consultori familiari, il decreto ministeriale sopra citato consentirebbe al medico stesso la prescrizione della pillola contraccettiva nella sua funzione di sanitario del consultorio familiare. (4-01823)

RISPOSTA. — Ai sensi dell'articolo 1 — ultimo comma — del recente decreto ministeriale 3 febbraio 1977 (*Gazzetta uf-*

ficiale del 9 febbraio 1977, n. 37) la facoltà della prescrizione mutualistica di farmaci ad impiego contraccettivo è stata attribuita, oltre che ai sanitari specialisti ed ai medici ospedalieri o dei consultori familiari, anche ai medici generici e, quindi, ai medici condotti, vincolandola tuttavia, in questo caso, ad una preventiva e conforme indicazione specialistica.

Successivamente è sopravvenuto l'accordo raggiunto in data 23 maggio 1977 fra i rappresentanti delle regioni e quelli degli enti mutualistici, al fine di disciplinare uniformemente, in tutto il territorio nazionale ed in attesa della entrata in vigore della riforma sanitaria, i rapporti fra i consultori familiari pubblici e gli stessi enti mutualistici anche per la erogazione dei prodotti farmaceutici previsti dall'articolo 4 della legge 29 luglio 1975, n. 405.

In base all'articolo 3 di tale accordo risulta ulteriormente ribadita la priorità facoltà di diretta prescrizione dei contraccettivi inclusi nel vigente prontuario terapeutico da parte dei medici dei consultori, a condizione che a tal fine usino esclusivamente i ricettari in dotazione ai consultori stessi. Al medesimo fine, quindi, i medici condotti, nei soli casi in cui non siano addetti ai consultori familiari o sono con gli stessi convenzionati ai sensi dell'articolo 2 — lettera e) della legge n. 405 del 1975, dovranno osservare le modalità in materia previste dal terzo comma delle avvertenze del prontuario terapeutico in vigore, riportando su ciascuna copia delle ricette, concernenti prescrizioni di contraccettivi, la annotazione delle diagnosi o dell'indicazione specialistica che le giustifica. Questa soluzione, pur parzialmente difforme da quella auspicata dall'interrogante, è stata considerata opportuna, per le valutazioni al riguardo emerse sotto il profilo tecnico.

Premesso, infatti, che l'applicazione della legge 29 luglio 1975, n. 405 e la conseguente facoltà di prescrizione mutualistica di farmaci anticoncezionali rendono prevedibile una notevole estensione, nel nostro paese, dell'impiego dei contraccet-

tivi anovulatori, prodotti il cui uso deve essere seguito con particolare attenzione, si è ritenuto assai probabile che possano evidenziarsi in prospettiva aspetti particolari del trattamento, che non sono stati, finora, statisticamente apprezzabili per la ridotta diffusione del sistema. È chiaro che tali aspetti, ove si manifesteranno, per potere esser portati a conoscenza di tutta la classe medica, nella loro giusta connotazione e dimensione, richiedono senz'altro una interpretazione completa e rigorosa. In tal senso, traendo conforto anche dal parere espresso al riguardo dal consiglio superiore di sanità, si intendono valutare in particolare le risposte specifiche al trattamento, notevolmente diverse a seconda dei biotipi trattati.

Il Ministro: TINA ANSELMI.

ZANONE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere, in relazione al recente provvedimento assunto dal provveditore agli studi di Torino con il quale viene trasferito d'ufficio un'insegnante del distretto scolastico di Ivrea (Torino):

1) se nell'applicare il provvedimento di cui agli articoli 70 e 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 (trasferimento per oggettiva incompatibilità con l'ambiente) siano state puntualmente applicate le procedure esistenti a salvaguardia dei diritti del corpo insegnante;

2) se preventivamente sia stato accertato che, nell'ambito scolastico eporediese, siano intervenute eventuali, illecite ed inammissibili ingerenze di forze politiche nel campo didattico, ipotesi questa che episodi come quello sopracitato potrebbero avallare e favorire.

Ciò anche a tutela effettiva della libertà di insegnamento ed a garanzia di quel pluralismo che consente, con la libertà di apprendimento, l'autonomo affermarsi della coscienza giovanile. (4-03683)

RISPOSTA. — L'insegnante Giuseppa Canova nata Aita, con provvedimento del provveditore agli studi in data 13 ottobre

1977, è stata trasferita d'ufficio da Ivrea a Brandizzo (Torino), per l'accertata situazione di incompatibilità di permanenza nella sede, nel pieno rispetto delle procedure previste dall'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974.

L'insegnante in questione, fin dall'inizio dell'anno scolastico, sollevò le vivaci proteste dei genitori degli alunni per la sua posizione di rifiuto della scuola a tempo pieno, che in quel plesso veniva realizzato secondo una formula didattica programmata dai maestri interessati in accordo con i genitori. Le proteste dei genitori, articolate in varie forme, sfociarono nell'astensione degli alunni dalle lezioni, astensioni che iniziarono il 23 settembre 1977 e che diedero luogo all'autogestione dell'attività didattica.

Nel tentativo di comporre la vertenza il provveditore agli studi interessò l'ispettore competente e, successivamente, una commissione di quattro ispettori che conclusero, dopo un incontro con l'insegnante, le famiglie interessate e le autorità, che non vi era alternativa all'allontanamento della maestra.

Al fine, quindi, di sanare la situazione ormai deterioratasi in maniera definitiva a causa del vivace contrasto tra lo insegnante e i genitori dell'intero plesso e per garantire il regolare andamento dell'attività scolastica, il provveditore agli studi sottopose la questione all'esame del consiglio provinciale scolastico che, esaminato il caso nei suoi vari aspetti, espresse parere favorevole al trasferimento per manifesta incompatibilità con l'ambiente. Contro il provvedimento, l'insegnante, ha proposto ricorso al tribunale amministrativo regionale che le ha concesso la sospensione con ordinanza 9 novembre 1977. In attesa della sentenza, la stessa è stata assegnata al plesso Nigra per attività di appoggio ad alunni handicappati, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 1975.

Il Sottosegretario di Stato: SPIGAROLI.